

180.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.		
Risoluzione in Commissione:		Interrogazioni a risposta scritta:			
Solaroli	7-00210	10655	Rossi Luigi	4-14116	10662
			Patarino	4-14117	10662
Interpellanze:			Bolognesi	4-14118	10662
Piro	2-00744	10657	Crucianelli	4-14119	10663
D'Acquisto	2-00745	10657	Casini Pier Ferdinando	4-14120	10663
Tassi	2-00746	10657	Dorigo	4-14121	10664
Tassi	2-00747	10658	Pieronni	4-14122	10664
Tassi	2-00748	10658	Colaiani	4-14123	10665
Lettieri	2-00749	10659	Mussolini	4-14124	10666
			Mussolini	4-14125	10666
Interrogazioni a risposta in Commissione:			Mussolini	4-14126	10667
Masini	5-01200	10660	Mussolini	4-14127	10667
Lettieri	5-01201	10660	Mussolini	4-14128	10667
Sbarbati Carletti	5-01202	10661	Mussolini	4-14129	10668
			Mussolini	4-14130	10668
			Nuccio	4-14131	10669
			Borghesio	4-14132	10670

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1993

	PAG.		PAG.
Apposizione di una firma ad una interpellanza	10670	Marenco	4-11741 XVI
		Matteoli	4-11193 XVII
		Mita	4-02356 XVIII
Apposizione di firme ad una interrogazione	10670	Mita	4-10864 XIX
		Monello	4-10543 XX
		Nuccio	4-12519 XXIII
Ritiro di un documento di indirizzo e di sindacato ispettivo	10670	Parlato	4-00099 XXVII
		Parlato	4-01305 XXVII
		Parlato	4-07037 XXVIII
		Parlato	4-07045 XXIX
ERRATA CORRIGE	10670	Parlato	4-07103 XXX
		Parlato	4-07197 XXXI
		Parlato	4-08115 XXXIII
		Parlato	4-08337 XXXIV
Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:		Parlato	4-08868 XXXV
Arrighini	4-11124 III	Parlato	4-09535 XXXVI
Borsano	4-05172 III	Parlato	4-11083 XXXVII
Caprili	4-04937 IV	Parlato	4-11882 XXXVIII
Cesetti	4-08430 V	Pasetto	4-05223 XXXIX
Evangelisti	4-08302 VI	Pasetto	4-03823 XXXIX
Finocchiaro Fidelbo	4-11978 VII	Patuelli	4-09248 XLI
Fortunato	4-11750 VIII	Patuelli	4-09888 XLII
Gasparri	4-09626 X	Patuelli	4-11308 XLII
Gasparri	4-10751 XI	Ronzani	4-09033 XLIII
Guerra	4-09663 XI	Santoro Italico	4-06473 XLIII
Leccese	4-10015 XIII	Tassi	4-06141 XLIV
Leccese	4-10874 XIV	Turroni	4-10828 XLV
Maceratini	4-12610 XV	Valensise	4-06145 XLVI
Marenco	4-02927 XVI	Viti	4-11878 XLVI

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La V Commissione,

premesso che:

l'articolo 4 della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, e gli articoli 2 e 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 491, hanno profondamente modificato l'impianto della finanza locale (comuni e province) e regionale;

l'articolo 4 della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, conferisce al Governo una delega legislativa per l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili, un'addizionale IRPEF per i comuni a partire dal 1° gennaio 1994 destinata a sostenere gli investimenti, il trasferimento della tassa automobilistica a favore delle regioni, addizionali, sempre a partire dal 1994, a favore di regioni e province sull'erogazione del gas metano e dell'energia elettrica per usi domestici, l'istituzione a favore delle province di una o più imposte sull'esercizio delle funzioni di cui alla lettera a) (difesa del suolo e ambiente), b) (risorse idriche ed energetiche), d) (viabilità e trasporti), g) (nonché acque, emissioni atmosferiche e sonore) previste dall'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali territoriali, la revisione e l'armonizzazione, a partire dal 1° gennaio 1994 dei tributi locali vigenti in materia di imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni, di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province, di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

l'articolo 2 della legge n. 498 del 1992 conferisce al Governo una delega legislativa al fine di introdurre una nuova disciplina dei canoni di concessione delle acque pubbliche, delle tariffe per servizi di acquedotto e fognatura compresi gli oneri di depurazione, delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli oneri

dovuti per lo svolgimento delle attività di cava. Con il comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 68 del 1993 di conversione del decreto-legge n. 8 del 1993 la delega legislativa al Governo viene ampliata ulteriormente nel senso di disciplinare anche le tariffe per il trattamento e lo stoccaggio in discariche dei rifiuti solidi urbani, sottoponendo l'approvazione delle stesse alle giunte regionali competenti per territorio. In contrasto con tutto questo, l'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, istituisce una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di 25 lire al chilogrammo, destinata allo Stato;

l'articolo 12 della legge n. 498 del 1992 stabilisce che comuni e province possano costituire società per azioni per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione diretta di infrastrutture e di opere pubbliche. Viene così eliminato il vincolo di mantenimento della proprietà maggioritaria, in capo all'ente locale, in deroga alle disposizioni dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990; introduce inoltre, una nuova disciplina delle tariffe dei servizi, in relazione all'esigenza di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione. Per l'attuazione di queste disposizioni è previsto un decreto-legislativo del Governo;

altre disposizioni in materia di tributi regionali sono contenute nella legge n. 158 del 1990 e istituite dalla legge n. 398 del 1990, in parte modificata dalla legge 19 marzo 1993, n. 68: addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione dovuta sulle formalità di trascrizione, esecuzione e annotazione nei pubblici registri automobilistici; addizionale sull'imposta di consumo del gas metano; imposta regionale sulla benzina per auto-trazione;

infine, la legge 14 novembre 1992, n. 438, prevede che le regioni per far fronte alle spese sanitarie possono, fra l'altro, variare i ticket, aumentare sino al limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi sanitari e variare in aumento entro

il limite del 75 per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti;

preso atto:

a) della selva delle nuove disposizioni varate, caratterizzata anche da una ricerca confusa di risorse;

b) del grave ritardo nell'introduzione di provvedimenti attuativi del Governo, nonostante i limiti di tempo assegnati;

c) dell'esigenza delle amministrazioni locali di conoscere i provvedimenti attuativi in tempo utile per una corretta e tempestiva predisposizione dei bilanci 1994;

d) della prevista breve durata dell'attuale legislatura;

e) della necessità di rimettere ordine in questa giungla di disposizioni secondo criteri di responsabilità e decentramento fiscale, di semplificazione e destinazione delle funzioni fiscali in rapporto alle competenze amministrative di ciascun organo dello Stato, di un più chiaro e netto rapporto fra cittadini e gestori delle funzioni, di equità per gli utenti e di snellimento degli adempimenti attribuiti ai diversi organi dello Stato;

f) dell'irreversibile tendenza verso una trasformazione in senso regionalista dello Stato e quindi dell'esigenza di una riforma del sistema fiscale coerente con questo processo;

g) dell'imminenza della presentazione del documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1994-1995 e della ipotesi di anticipazione a luglio della legge finanziaria per il 1994 —

impegna il Governo:

ad assumere iniziative finalizzate al riordino del sistema della finanza locale e regionale secondo i seguenti criteri:

a) per i comuni: facoltà di elevare da 180 mila a 300 mila lire la detrazione ICI per l'abitazione principale e copertura

dei relativi oneri attraverso una diversa graduazione delle aliquote sugli altri immobili (abitazioni secondarie, uffici e centri direzionali), il recupero di margini di evasione e una più marcata tassazione degli immobili sfitti, anche per costituire fondi comunali a integrazione dei canoni d'affitto degli inquilini indigenti; trasformazione dell'ICIAP in una imposta locale sul reddito lordo delle imprese, con il superamento di concessioni e tributi vari; adozione entro giugno delle deleghe legislative previste dalle leggi 23 ottobre 1992, n. 421, e 23 dicembre 1992, n. 498 (tributi locali, tariffe, società per azioni, ordinamento finanziario e contabile);

b) per le province: completamento e consolidamento delle addizionali previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, evitando il raddoppio delle addizionali (provinciali e regionali sulle stesse tariffe o tributi);

c) per le regioni: istituzione di un'imposta regionale sul prodotto lordo delle imprese, allo scopo di realizzare la piena fiscalizzazione dei contributi sanitari e assistenziali; ampliamento dell'autonomia impositiva e finanziaria con la partecipazione all'IRPEF e all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, e riforma della tassa automobilistica regionale e dell'imposta regionale di trascrizione; istituzione di una imposta regionale sul consumo della benzina, per finanziare interventi nel settore dei trasporti, nelle aree urbane e per contribuire al ripiano dei disavanzi pregressi delle imprese di trasporto locale;

d) per comuni, province e regioni, facoltà di emettere direttamente titoli del debito locale garantiti dalle entrate proprie e dallo Stato (senza oneri per il bilancio statale) allo scopo di favorire la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione di investimenti pubblici già avviati.

(7-00210) « Solaroli, Campatelli, Turci, Gianna Serra, Sitra, Castagnola, Maria Antonietta Sartori, Soriero ».

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

in data 14 maggio corrente anno il sottoscritto interpellante ha ritirato, volendo con ciò stigmatizzare l'inerzia del Governo, l'interrogazione n. 4-13757 concernente la richiesta di intervento al Governo italiano per evitare l'assassinio legale di Leonel Herrera, la cui condanna a morte è stata eseguita il 12 maggio 1993 nonostante l'esibizione di prove della sua innocenza non accolte perché « tardive »;

secondo un recente rapporto della organizzazione per la difesa dei diritti umani *Amnesty International* vi sono trentasei Stati che ancora prevedono la pena di morte e di essi ventiquattro la prevedono anche per i minorenni;

negli Stati uniti il 40 per cento dei condannati a morte sono neri, mentre i neri rappresentano solo il 12 per cento della popolazione e spesso i pubblici ministeri richiedono che le giurie siano composte solo da bianchi e si verifica, data l'estrema indigenza degli accusati, che le difese, assunte d'ufficio, commettano a volte errori gravissimi —:

quale iniziativa intendano assumere in sede internazionale per verificare le possibilità di giungere all'abolizione in sede internazionale del principio della morte data per legge.

(2-00744)

« Piro ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del tesoro, per conoscere:

1) se, in rapporto alla situazione del quotidiano « *Il Giorno* », lo Stato intenda

dismettere — nel quadro delle annunciate privatizzazioni — la proprietà del suddetto quotidiano;

2) con quali metodi, criteri e finalità si apprestino a praticare una così delicata operazione;

3) se abbiano posto allo studio la problematica relativa alla necessità di assicurare anzitutto la sopravvivenza del giornale, nel quadro di una visione del pluralismo dell'informazione rivolta a tutelare in particolare gli interessi del cittadino;

4) se abbiano la volontà di porre alla base dell'eventuale vendita un sistema di garanzie che serva a promuovere il rafforzamento editoriale e il rilancio diffusionale di un organo di stampa così qualificato e autorevole.

(2-00745)

« D'Acquisto ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

per quali motivi il Governo e i Ministri competenti non tengano sotto il doveroso controllo, l'igiene pubblica e, quindi, la tutela della salute dei cittadini;

se è possibile che addirittura i locali della mensa dei dipendenti della Banca di Italia, debbano esser chiusi per disposto del Nucleo speciale dei carabinieri per la tutela della salute, in quanto detti locali non hanno avuto la « doverosa manutenzione ordinaria » da troppi anni, « le pareti sono scrostate » « le soffittature sporche » e quant'altro rilevato negli ultimi sopralluoghi e accertamenti;

se e in quanti altri locali-mensa di dipendenti pubblici la situazione sia uguale o analoga, tale, comunque, da non garantire o addirittura mettere in pericolo la salute degli aventi diritto;

come mai possa succedere che uffici ed enti non dispongano, come di loro dovere e obbligo, almeno l'ordinaria manutenzione delle strutture;

se, in merito, siano in atto ispezioni o inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria e se i fatti siano noti alla Procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare, e doverosamente perseguire e reprimere le evidenti responsabilità contabili, del resto sempre conseguenti agli abusi e omissioni, anche negli obblighi e doveri di controllo, addebitabili e addebitati a pubblici funzionari, siano essi di carriera come direttori generali o dirigenti di uffici periferici, ovvero onorari come ministri o sottosegretari.

(2-00746)

« Tassi ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

per quali motivi politici il Governo non sia mai intervenuto ufficialmente per dichiarare che la continua scoperta, da parte della magistratura inquirente, di fatti ed episodi delittuosi, programmati dai partiti del cosiddetto « arco costituzionale » al fine di « finanziare » la loro attività e organizzazione, al di fuori dei canali leciti e legittimi, costituisce la prova che esista ed è stata — di fatto, come pretende la legge — costituita una serie di vere e proprie associazioni a delinquere (di volta in volta dirette e appoggiate ai vari e distinti partiti del cosiddetto « arco costituzionale »);

la considerazione e constatazione dello evidente e ormai acclarato e provato « *pactum sceleris* » utile allo scopo delittuoso di procurar denaro ai partiti dell'arco costituzionale e spesso, anche a favore personale dei vari « collettori » addetti alla raccolta delle « taglie » presso aziende e privati, o anche enti pubblici e del cosiddetto parastato, impone l'esistenza e quindi il riconoscimento di una vera e propria attività criminale, così come prevista dall'articolo 416 del codice penale, e dall'articolo 416-bis del codice penale;

per quali ragioni, in tanti anni, mai una volta con i sistemi di controllo automatici e personali, diretti e indiretti che

pure il sistema legislativo e l'ordinamento prevede e impone, sia stata riscontrata la benché minima infrazione, nemmeno sotto il profilo meramente formale e contabile, e poi, alla prima indagine « seria » siano emerse vere e proprie « voragini », autentiche giungle di latrocini e ruberie, che sarebbero dovute emergere anche alla più superficiale delle ispezioni e al più « leggero » dei controlli;

quanti responsabili di ispezioni e controlli in settori oggi ormai al centro di indagini di « carceri d'oro », da « lenzuola d'oro », da « palazzi d'oro » sono stati sottoposti a loro volta, quanto meno, a procedimento disciplinare per le evidenti incapacità e incompetenza dimostrate;

se, in merito, siano in atto azioni e controlli e se i fatti siano noti alla Procura generale presso la Corte dei conti.

(2-00747)

« Tassi ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

i motivi politici che impediscono al Governo e ai Ministri competenti, anche tramite i loro uffici periferici ed i loro organi ispettivi interni, di esaminare i contratti di fornitura degli autoveicoli industriali stipulati tra il gruppo FIAT e lo Stato;

ad avviso dell'interpellante la FIAT, entrata nel settore edilizio delle grandi opere dopo l'acquisto della Cogefar da parte dell'IRI, potrebbe aver continuato, negli altri settori, anche in quello della fornitura delle vetture allo Stato, ai ministeri e all'esercito, seguendo quel « sistema » così diffuso presso le pubbliche amministrazioni;

un regime di pratico « monopolio » può consentire ad avviso dell'interpellante ogni sorta di nefandezza nei rapporti tra venditori e gli « acquirenti » per conto dello Stato, dei Ministeri e dell'esercito. In proposito, le voci sono comuni e costanti da anni ed il malcostume è grave come

altrove, bastano ispezioni o un'indagine seria per averne conferma; infatti, quanti addetti ai servizi approvvigionamento, una volta in pensione, fanno una vita da « nababbi », che non sarebbe certo consentita e consentibile dal trattamento di quiescenza o dall'indennità di fine servizio, e nemmeno dalle compiacenti pensioni per « cause di servizio » varie !;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria (anche per valutare la congruenza tra prezzi e valori delle forniture agli enti pubblici !) e se i fatti siano noti alla Procura generale presso la Corte dei conti, al fine di accertare, doverosamente perseguire e reprimere le evidenti responsabilità contabili, del resto sempre conseguenti ad ogni abuso e omissioni, anche negli obblighi e doveri di controllo, addebitabili ed addebitati a pubblici funzionari siano essi di carriera, come direttori generali o dirigenti di uffici periferici, ovvero onorari, come ministri o sottosegretari.

(2-00748)

« Tassi ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, per sapere — premesso che:

i dati pubblicati dalla Banca d'Italia relativi agli interessi praticati dalle banche che operano nel Mezzogiorno, in particolare in Basilicata e in Calabria, rivelano in modo inconfutabile una situazione intollerabile per lo sviluppo della economia meridionale;

dai dati su citati risulta una « forbice » tra interessi attivi ed interessi passivi eccessiva;

nelle regioni Calabria e Basilicata essa supera addirittura il 13 per cento;

il sistema bancario lucano e calabrese, ma più in generale meridionale, è inesorabile e mostra una insensibilità ingiustificata verso i piccoli e medi operatori che vivono un momento assai difficile a causa della stretta creditizia, dei ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, del blocco degli appalti e delle forniture pubbliche;

l'articolo 8 della legge n. 64 del 1986, ora abrogata faceva obbligo alle suddette banche di omogeneizzare gli interessi verso la clientela in tutto il territorio nazionale;

dopo aver spropositatamente lucrato per anni, favorendo quell'intreccio clientelare affaristico che ha permeato per molti anni l'economia delle regioni meridionali, le banche su citate, con in testa il Banco di Napoli e la CARICAL, non hanno mostrato alcuna attenzione e fiducia verso il mondo delle piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto connettivo dell'economia meridionale;

di conseguenza il risparmio delle popolazioni meridionali è stato orientato verso i titoli del debito pubblico e non verso il sostegno alle attività produttive, aggravando così la già gracile economia meridionale e italiana in genere;

nel Mezzogiorno dove, come risulta dai più recenti dati dell'amministrazione finanziaria, la contribuzione alle entrate dello Stato è maggiore si è creata una situazione davvero esplosiva per il tessuto economico —:

se non intenda intervenire in merito sollecitando la puntuale vigilanza da parte della Banca d'Italia e coinvolgendo la stessa ABI.

(2-00749)

« Lettieri, Sitra ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

MASINI e DI PRISCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che con le ordinanze ministeriali nn. 106 e 107 dell'8 aprile 1993 il Ministero della pubblica istruzione ha dettato disposizioni in merito alla disciplina per il conferimento delle supplenze al personale docente ed agli accompagnatori al pianoforte nei conservatori di musica e al personale docente e agli assistenti nelle accademie di belle arti;

che le suddette ordinanze, oggetto di riflessioni pluriennali da parte del competente ispettorato per l'istruzione artistica, interpretano in maniera inaccettabile quanto previsto dal nono comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1989, n. 417, in ordine alle preferenze di sede per l'assegnazione delle supplenze facendo discendere dall'espressione della preferenza per tre sedi la compilazione di tre distinte graduatorie di sede;

che la suddetta interpretazione qualora definitivamente accolta annullerebbe il valore dell'esistenza di una graduatoria nazionale riducendo di fatto l'assegnazione delle supplenze annuali per l'insegnamento dei conservatori di musica ad una sorta di lotteria;

che contrariamente a quanto stabilito nelle ordinanze ministeriali la legge n. 417 del 1989, con l'indicazione delle tre sedi preferenziali, prevista dal citato nono comma, intendeva unicamente stabilire una modalità di attuazione della precedenza assoluta di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 8 ed eventualmente un criterio preferenziale prioritario rispetto a quelli usualmente stabiliti per l'assegnazione delle supplenze a parità di punteggio;

che questa considerazione è confermata:

a) dalla circostanza, universalmente nota, riguardante l'impossibilità di conoscere le disponibilità dei posti conferibili con supplenze annuali prima del completamento delle operazioni di mobilità concernenti il personale di ruolo;

b) dal fatto che in nessuna altra occasione si è previsto un meccanismo simile a quello escogitato dall'amministrazione all'interno di una medesima graduatoria per il conferimento di supplenze o di nomine in ruolo;

c) che non è in ogni caso possibile garantire la legittimità di un concorso in cui i candidati collocati ai primi posti della relativa graduatoria, rischiano di non essere neppure convocati nel corso delle operazioni per il conferimento delle supplenze —:

se non intenda intervenire con urgenza per modificare le suddette ordinanze nel modo sopra indicato e per ripristinare la legalità in un settore del Ministero che da troppo tempo sembra regolato dalla più assoluta arbitrarietà. (5-01200)

LETTIERI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

la legge n. 75 del 1993, recependo una specifica proposta a suo tempo avanzata dal PDS e la indicazione della Commissione dei trenta, ha previsto che possano essere istituite sezioni decentrate delle commissioni tributarie provinciali e regionali, aventi sedi nei capoluoghi di provincia;

le commissioni tributarie da sempre funzionanti nei comuni di Lagonegro (Potenza) e Melfi (Potenza), hanno i requisiti per essere mantenute come sezioni decentrate di Potenza;

i comuni di Lagonegro e di Melfi sono da sempre sede di tribunale, nonché di tutti gli uffici finanziari;

nella circoscrizione di Lagonegro insistono oltre 50 comuni che sono i più distanti dalla città di Potenza e certamente i più svantaggiati nelle relazioni con il capoluogo di regione;

nella circoscrizione di Melfi si trovano i comuni a più alta intensità demografica e, come noto, a seguito dell'insediamento FIAT vi sarà certamente un incremento di popolazione, di affari e quindi, molto probabilmente, anche di contenzioso tributario;

nella circoscrizione di Lagonegro, pur interessando l'area più interna della regione, è in atto un processo di sviluppo economico in relazione alle risorse ambientali e turistiche che naturalmente porterà ad un aumento delle attività nel terziario e di conseguenza ad un probabile aumento dello stesso contenzioso tributario;

sarebbe sbagliato e contro gli interessi dell'amministrazione finanziaria, oltre che penalizzante per gli utenti, sopprimere le attuali commissioni tributarie di Lagonegro e di Melfi —:

se non intenda disporre la istituzione delle commissioni decentrate nei suddetti

comuni in applicazione della citata legge n. 75 del 1993. (5-01201)

SBARBATI CARLETTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato ed incaricato per le funzioni connesse al riordino delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso che:

a seguito delle rilevanti innovazioni apportate al sistema pensionistico dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992 n. 384, molti lavoratori della Fincantieri hanno inoltrato domanda, peraltro accolta, di sospendere gli effetti delle dimissioni già presentate entro il 30 settembre 1992, che comunque restavano confermate, per poter cessare il servizio in data 31 dicembre 1992, con dispensa di preavviso —:

per quali impedimenti giuridici, formali o pratici a questi lavoratori che hanno cessato il servizio in data 31 dicembre 1992, non viene ancora liquidata la pensione dall'INPS di Ancona. (5-01202)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

LUIGI ROSSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

i consigli comunali di Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino, San Ferdinando, Spinazzola e Trinitapoli (per un complesso di 176 mila abitanti) hanno presentato domande intese ad elevare a provincia la città di Barletta;

il parere della regione Puglia è stato favorevole, ma fino ad oggi la richiesta non ha avuto alcun esito;

il 3 dicembre 1991, il consiglio regionale ha approvato con 40 voti favorevoli la delibera per la istituzione della provincia di Barletta, che corredata dal visto del commissario del Governo è stata trasmessa al Consiglio dei ministri. Nella riunione del 28 dicembre il Consiglio dei ministri emanò la bozza istitutiva per la costituzione di 8 nuove province italiane escludendo però Barletta —:

quale sia lo stato attuale dell'iter ormai definito per la proclamazione della città di Barletta a provincia. (4-14116)

PATARINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'accordo preliminare sottoscritto dai presidenti del CIAG (Consorzio italiano assicuratori grandine) e l'ASNACODI (Associazione consorzi difesa) — non essendo stato ancora emanato da parte dei competenti Ministri il decreto su tariffe e condizioni grandine — ha consentito l'apertura della campagna grandine, ma ha stabilito, al tempo stesso, che se il summenzionato decreto non sarà emanato entro il 25 giugno 1993, prevarranno alcune intese:

a) le tariffe di premio al netto delle imposte, saranno in via provvisoria, quelle risultanti dai premi puri depositati dal CIRAS;

b) i consorzi di difesa (e quindi gli assicurati) corrisponderanno al CIAG i premi relativi alla tariffa da applicarsi al 50 per cento del valore assicurativo e, conseguentemente, anche le percentuali di danno saranno calcolate su detto capitale ridotto;

un'eventualità del genere comprometterebbe notevolmente le già precarie condizioni dei produttori che hanno inteso proteggere i prodotti dai rischi della grandine, avvalendosi di copertura assicurativa agevolata —:

quali siano le ragioni per le quali il già citato decreto non è stato ancora emanato e se intendano approvarlo entro quella data perentoria del 25 giugno 1993, considerando che la campagna grandine 1993 chiude il 18 giugno 1993. (4-14117)

BOLOGNESI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

a Savona si sta sempre più aggravando la situazione dell'azienda OMSAV, che rischia la chiusura definitiva soffocata dai debiti e dall'assenza di commesse;

è socio di minoranza della società l'ILVA, ancora a capitale pubblico, che ai tempi dell'accordo per la cessione dell'attività dell'ex Italsider, da cui è nata l'OMSAV, aveva assunto un preciso impegno per la fornitura di commesse alla suddetta azienda;

la regione Liguria, garante dell'attuazione degli accordi per l'OMSAV, ha ripetutamente convocato le parti sociali per trovare una soluzione, che garantisca il rilancio produttivo dell'azienda e i livelli occupazionali senza peraltro ottenere risultati apprezzabili;

pare ormai accertato che non sia più ipotizzabile il ricorso ad imprenditori pri-

vati interessati all'acquisizione dell'azienda poiché gli stessi avrebbero declinato l'offerta;

attualmente all'OMSAV è presente un liquidatore che sta esaminando la situazione e che proporrà probabilmente l'accesso alle procedure concorsuali;

la situazione si inquadra nella drammatica crisi produttiva ed occupazionale del comprensorio savonese —;

per quali ragioni l'ILVA non intenda adempiere agli accordi dalla stessa sottoscritti;

quale ruolo la stessa intenda assumere nella crisi aziendale dell'OMSAV di Savona, essendo la stessa socio di minoranza dell'azienda suddetta;

quali determinazioni, più in generale, si intendano assumere per garantire il rilancio produttivo e soprattutto occupazionale dell'OMSAV di Savona. (4-14118)

CRUCIANELLI, SPERANZA, BOLOGNESI, MUZIO e RENATO ALBERTINI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il gruppo Cameli-Gerolimich e Unione manifatture versa in una situazione di gravissima crisi economica, con un indebitamento di circa 1.900 miliardi;

tale gruppo risulta avere tale insolvenza in particolare nei confronti di 22 banche;

satelliti del gruppo sono circa 200 società che contano circa 8000 addetti;

la Cameli è formata da tre holding: Cameli & Co., Gerolimich e Unione manifatture;

le banche creditrici si sono unite in un consorzio e hanno redatto un piano, predisposto dalla BIL (Banca internazionale lombarda), di autoliquidazione dell'azienda;

tale piano porterebbe allo smembramento del gruppo, la qual cosa dovrebbe produrre due effetti: un ritorno di liquidi e l'allontanamento dai conti di consistenti stock debitori;

delle 22 banche, solo alcune non avrebbero intenzione di aderire a tale progetto —;

quali notizie abbiano in merito a tale vicenda;

quali iniziative intendano prendere in particolare nei confronti delle banche per una rapida e proficua soluzione del problema;

perché non è stato accolto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'invito dei sindacati a convocare l'incontro tra le due parti. (4-14119)

PIER FERDINANDO CASINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la società IRITEL SpA ha chiuso nelle ore notturne il posto telefonico pubblico di piazza VIII Agosto a Bologna in deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto del 29 dicembre 1992;

questo è l'unico posto telefonico pubblico aperto in ore notturne nella città di Bologna che permette di fare comunicazioni nazionali ed internazionali tramite operatrice;

tale presenza sul territorio porterà, oltre ad un calo del personale, al venir meno di un insostituibile servizio sociale offerto ad una fascia di utenti più bisognosi (immigrati, studenti ecc.) particolarmente presente in una città come Bologna che conta una popolazione universitaria di circa 92 mila studenti;

la chiusura causa anche una caduta di posti di lavoro —;

quali siano i motivi che hanno portato a concedere alla società IRITEL l'autorizzazione alla chiusura notturna del citato posto telefonico pubblico. (4-14120)

**DORIGO, FAVA, INGRAO, BERTEZ-
ZOLO, CRIPPA e RUSSO SPENA.** — *Al
Ministro degli affari esteri.* — Per sapere —
premessi che:

il programma di aiuti alla Bosnia
organizzato dall'ONU rischia di saltare a
causa della tassativa attuazione delle san-
zioni alla Serbia e al Montenegro;

ottantasette autocisterne, destinate a
fornire i mezzi dei convogli umanitari
delle Nazioni Unite, sono bloccate da di-
versi giorni ai posti di frontiera (73 sul
confine austro-ungherese e 14 tra Ungheria
e Serbia);

il rappresentante dell'ACNUR John
McMillian, ha apertamente polemizzato
« con i burocrati di New York » che non
hanno ancora provveduto ad escludere dal
rafforzamento dell'*embargo* alla « mini Ju-
goslavia » le autocisterne destinate ai con-
vogli umanitari;

se perdurerà questa situazione c'è il
rischio concreto che l'invio di aiuti alla
Bosnia venga sospeso a partire dal 16
maggio del corrente anno —:

se il Governo non ritenga di dover
intervenire immediatamente nei confronti
del Consiglio di sicurezza dell'ONU per
chiedere la revoca delle disposizioni ves-
satorie nei confronti dei convogli umani-
tari e consentire l'attraversamento dei ter-
ritori della Serbia e del Montenegro alle
autocisterne dell'ACNUR. (4-14121)

PIERONI. — *Ai Ministri della sanità e
dell'ambiente.* Per sapere — premessi che:

il 26 settembre 1992 si verificò sul
fiume Tenna (territorio del comune di
Fermo, provincia di Ascoli Piceno), una
moria di pesci a monte e a valle degli
impianti della ditta Sadam Zuccherifici
SpA. In data 29 settembre 1992 gli opera-
tori del settore biologico ambientale (area
biotossicologica) del Servizio multizonale
dell'USL n. 24 di Ascoli Piceno eseguirono
analisi biologiche sullo scarico della ditta
Sadam, e in data 12 ottobre 1992 gli
operatori dell'area chimica e dell'area bio-

tossicologica dello stesso servizio esegui-
rono congiuntamente analisi chimiche e
microbiologiche sullo scarico della Sadam;

le indagini suindicate rilevarono la
conformità dello scarico ai limiti tabellari
di cui alla legge n. 319 del 1976, ma
l'analisi microbiologica dell'acqua di fiume
indicò come « la presenza nello scarico di
cloro residuo attivo, provocando una sele-
zione dei microrganismi più resistenti a
questo disinfettante, ne peggiorasse in ef-
fetti la qualità — si legge in una nota
conclusiva degli operatori del servizio — in
funzione del suo uso produttivo. La valu-
tazione di impatto ambientale effettuata
sul fiume Tenna in data 29 settembre 1992
mette in evidenza come un evento tossico,
immediatamente a valle dell'affluenza
dello scarico Sadam nel Tenna, abbia
investito entrambi i rami del fiume risol-
vendosi, per il ramo destro, con la scom-
parsa di tre taxa, e per il ramo sinistro con
una vera e propria catastrofe a cui il
fiume, ancora dotato di potere omeosta-
tico, immediatamente ha reagito con un
tentativo di ricolonizzazione. Qualora si
riterrà opportuno — concludono gli opera-
tori — valutare l'estensione del danno sul-
l'ambiente fluviale e/o il potere di recupero
del corso d'acqua dovranno essere attivati
ulteriori controlli »;

gli operatori del settore biologico am-
bientale del Servizio multizonale dell'USL
n. 24 concordarono, con l'ufficio caccia e
pesca dell'amministrazione provinciale di
Ascoli Piceno e con il procuratore di
Fermo, competente per territorio, i dovuti
prelievi fiscali di cui al decreto-legge
n. 130 del 1992;

nella richiesta di autorizzazione alla
missione esterna, rivolta dagli operatori
del settore il 13 ottobre 1992 al responsa-
bile dell'area biotossicologica, nonché re-
sponsabile del Servizio multizonale dottor
Giuseppe Cesari, si faceva presente che
« ulteriori dilazioni nel tempo potrebbero
inficiare irreversibilmente i risultati anali-
tici dei campionamenti effettuati il 29
settembre 1992 »;

alla richiesta di missione sul fiume
Tenna, il responsabile dell'area biotossico-

logica oppose un categorico rifiuto a tutti i tecnici laureati e diplomati elencati nell'ordine di servizio, impedendo così, senza alcuna plausibile motivazione, il rilievo sia delle cause sia dell'entità del danno ambientale;

la richiesta di autorizzazione alla missione esterna fu ripetuta, in data 17 ottobre 1992 e 24 ottobre 1992, ma gli operatori non poterono ottemperare ai prelievi fiscali di cui al decreto-legge n. 130 del 1992 —;

se non si intenda verificare direttamente per quali motivi il responsabile dell'area biotossicologica del Servizio multizonale dell'USL n. 24 di Ascoli Piceno, nonché responsabile del servizio stesso, non autorizzò missioni esterne per i prelievi fiscali necessari ad accertare cause ed entità del danno ambientale sul fiume Tenna;

se non si intenda accertare se in altri casi gli operatori del settore biologico ambientale siano stati messi nell'impossibilità di effettuare prelievi fiscali e in genere se e come siano espletate dal Servizio multizonali dell'USL n. 24 di Ascoli Piceno le attività ispettive connesse alla legge n. 319 del 1976. (4-14122)

COLAIANNI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in provincia di Bari il corpo ispettivo del Ministero del lavoro, dislocato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bari, ha un numero rilevante di cooperative da controllare, 3.607, con il rapporto — considerato che solo 15 dei 47 funzionari abilitati svolgono un'attività di ispezione vera e propria presso le sedi legali delle cooperative — di un ispettore ogni 200 cooperative circa;

nel solo anno 1992 furono 642 su 3.607 le cooperative ispezionate; ma per svolgere il compito specifico, regolato dalla legge n. 59 del 31 gennaio 1992, di tutelare

i soci delle cooperative affinché venga sempre rispettato il principio della mutualità e della solidarietà contro ogni tentativo di gestione affaristica e speculativa, gli ispettori del lavoro sono fortemente penalizzati da quattro fattori:

1) assenza di chiare e organiche direttive sulla funzione ispettiva in applicazione della già citata legge n. 59;

2) un compenso diario povero che non incentiva, anzi mortifica, il rapporto diretto tra gli ispettori che quotidianamente svolgono le loro funzioni presso le sedi legali delle cooperative;

3) l'assenza di qualsivoglia copertura assicurativa per gli ispettori che quotidianamente svolgono le loro funzioni presso le sedi legali delle cooperative;

4) la scarsa attenzione che il Ministero del lavoro sembra prestare a questa importante funzione, che è all'origine della mancata, anche se più volte richiesta con insistenza, riqualificazione professionale degli operatori;

da quattordici mesi tarda il pagamento delle diarie avanzate dagli ispettori del lavoro come rimborso spese: il che non stimola ad aumentare il volume e la consistenza del tipo di controlli da effettuare soprattutto sulle cooperative edilizie, che nella provincia di Bari corrono il rischio di trasformarsi in vere e proprie imprese presenti e concorrenti sul mercato (come è dimostrato dal caso della coop. « Adriatica », i cui soci non assegnatari cercano ormai da anni tutela e giustizia presso il Ministero del lavoro per le decine di violazioni accertate e per vicende giudiziarie che hanno visti come protagonisti il presidente e alcuni consiglieri di amministrazione) —;

quali iniziative intende intraprendere il Ministero affinché il compito ispettivo sia sempre più qualificato e reso funzionale a quanto prescrive la legge n. 59 del 1992;

se non ritiene necessario dotare gli ispettori dislocati presso gli UPLMO di maggiori strumenti normativi e di controllo;

se non ritiene utile convocare le rappresentanze sindacali al fine di concordare progetti di riqualificazione degli ispettori del lavoro;

se non ritiene indispensabile e non più procrastinabile un intervento presso gli uffici competenti per sbloccare la situazione relativa al pagamento delle diarie;

se è a conoscenza della palese inerzia degli Uffici centrali del Ministero del lavoro in merito alle proposte degli ispettori, ex articolo 17 della già citata legge 59, volte a salvaguardare i diritti dei soci contro ogni irregolarità o violazione del principio di mutualità e di solidarietà, al punto che numerose sembrano perfino le segnalazioni di diffida di soci (come nel già citato caso della coop. « Adriatica ») contro il Ministero del lavoro per accertata inerzia. (4-14123)

MUSSOLINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'« Ordinamento del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria », prevede l'istituzione per il personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria della mensa di servizio e degli asili nido;

l'articolo 19 della legge 16 ottobre 1991, 321 ha previsto appositi stanziamenti di bilancio, per il triennio 1991/1993, necessari al funzionamento delle mense di servizio e degli asili nido in argomento;

tra l'altro, il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, analogamente alle Forze Armate ed alle altre Forze di Polizia, ha diritto alla mensa obbligatoria e gratuita ai sensi della legge n. 203/1989;

dalla data di emanazione della citata legge n. 321/1991, presso numerose sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione, risulterebbero ancora inattivi servizi di mensa e asili nido e, nonostante le specifiche previsioni di bilancio, non risulterebbe ancora predisposto lo specifico rego-

lamento di accesso ai servizi stessi da emanarsi mediante apposito decreto ministeriale, di concerto con il Ministro del Tesoro;

detta situazione appare, pertanto, del tutto irregolare e causa di disagi per l'intero personale —:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover prendere sollecite iniziative tendenti a garantire agli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria quanto la legge n. 395/1991 ha per essi espressamente indicato;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover promuovere, inoltre, gli idonei accertamenti per verificare se sussistano specifiche responsabilità a carico dei direttori delle sedi non in regola con il disposto normativo. (4-14124)

MUSSOLINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 29 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'« Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria », stabilisce, tra l'altro, l'emanazione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, attraverso decreto del Presidente della Repubblica e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, del nuovo regolamento di servizio del Corpo;

allo stato, e da quanto è dato di conoscere, benché sia trascorso da molto tempo il termine stabilito dalla normativa citata, non è stato ancora predisposto il nuovo regolamento di servizio, tant'è che per il personale del Corpo di polizia penitenziaria ancora vige il regolamento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584 —:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover provvedere affinché si ponga termine alla anacronistica applicazione di norme che prendono a riferimento strutture ed organizzazione a carattere militare e che quindi, a fronte della avvenuta smilitarizzazione e della istituzione dei

nuovo Corpo di polizia penitenziaria, rende ulteriormente ingiustificabile un ritardo che svilisce lo spirito stesso nella legge n. 395 del 1990 di riforma. (4-14125)

MUSSOLINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

a seguito della emanazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, numeroso personale del Corpo di Polizia Penitenziaria ha prodotto specifica istanza di trasferimento, ai sensi dell'articolo 33 della legge stessa, onde ottenere il beneficio di assistere direttamente e presso il proprio domicilio i parenti o gli affini affetti da minoranze fisiche, psichiche o sensoriali;

in particolare, risulterebbero essere più di cinquecento le istanze avanzate già da diversi mesi e giacenti presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria nei confronti dei quali non è stato fornito alcun riscontro;

inoltre, il riscontro delle suddette istanze, in assenza di una specifica regolamentazione, risulterebbe subordinato non già alla presenza, tra le sedi dell'Amministrazione, della sede richiesta dal dipendente, come sembra evincersi dal dettato della citata legge n. 104/1992, ma dalla disponibilità di posti in organico;

il perdurare di detta situazione, pertanto, si ritiene possa penalizzare immotivatamente il personale —:

quali siano le iniziative che il Ministro in indirizzo intende assumere per colmare questa grave lacuna al fine, quindi, di favorire il rapido esame delle istanze presentate dagli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. (4-14126)

MUSSOLINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con l'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, il Governo è stato delegato ad emanare, inizialmente entro il 31 di-

cembre 1992, su proposta dei Ministri interessati, un decreto legislativo che definisca in maniera omogenea le procedure per disciplinare i contenuti dei rapporti di impiego delle forze di polizia anche ad ordinamento militare;

lo schema di tale decreto legislativo doveva essere trasmesso alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché esprimessero il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, trascorso il quale il parere si intendeva per favorevole;

a quanto è dato di conoscere, benché siano stati da tempo acquisiti i pareri dei sindacati maggiormente rappresentativi del personale della polizia di Stato e siano stati già definiti i contenuti del provvedimento in argomento, nessun parere è stato richiesto ai sindacati del personale del Corpo di polizia penitenziaria che pure, più volte, hanno richiesto l'apertura di un apposito tavolo di trattativa —:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per accertare i motivi di tale inottemperanza, qualora la stessa si sia verificata, che risulterebbe immotivata ed ingiustamente sperequativa nei confronti del personale di polizia penitenziaria. (4-14127)

MUSSOLINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

numerose istanze di trasferimento prodotte da personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria trovano sfavorevole riscontro in relazione alla indisponibilità di posti negli organici degli istituti penitenziari;

le dotazioni organiche delle sedi dell'Amministrazione penitenziaria risulterebbero, peraltro, definite esclusivamente dall'atto n. 107372-670 del 31 agosto 1991 a firma del Direttore Generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria che, tra l'altro, in assenza di successive

superiori approvazioni, risulterebbe formalmente inappellabile quale atto unilaterale dell'Amministrazione stessa;

di fatto, recenti eventi delittuosi ed il costante aumento della popolazione detenuta richiederebbero una completa revisione degli organici della Corpo di Polizia Penitenziaria negli istituti penitenziari con particolare riferimento alle regioni con alto indice di criminalità —:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover procedere ad una puntuale verifica, anche alla luce delle accresciute nuove necessità, nella suddivisione degli organici del Corpo di Polizia Penitenziaria che l'atto n. 107372-670, il quale ha ormai quasi due anni, ha sicuramente tralasciato. (4-14128)

MUSSOLINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'emanazione del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante « Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 » stabilisce, tra l'altro, l'immissione nei ruoli della polizia penitenziaria esclusivamente mediante concorso pubblico e previa frequenza di un corso di istruzione della durata di dodici mesi;

inoltre, l'articolo 4 della citata legge n. 395 del 1990 stabilisce l'assunzione da parte del Corpo di polizia penitenziaria, entro l'anno 1995, dei servizi di traduzione dei detenuti e degli internati, attualmente disimpegnati dall'Arma dei carabinieri e dalla polizia di Stato mediante l'impiego di circa 7.000 unità;

in merito, si ha ragione di ritenere che, attese le già esigue disponibilità di organico della polizia penitenziaria, i tempi previsti per le procedure relative ai concorsi di cui si è detto aggraverebbero la situazione del Corpo stesso che richiede, invece, l'immediata immissione in orga-

nico di contingenti aggiuntivi, di fatto, numericamente previsti dalla medesima legge n. 395 del 1990;

ciò renderebbe ancor più grave la situazione stante la scarsa disponibilità di infrastrutture idonee all'addestramento;

peraltro, risulterebbero giacenti presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria oltre 20.000 domande di arruolamento alle quali non si potrebbe dar corso per la sopravvenuta modifica nelle procedure di reclutamento, e che in passato invece consentivano l'immediato avvio ai corsi di formazione, esclusivamente mediante le selezioni attitudinali e mediche degli aspiranti al servizio nel Corpo;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover prendere sollecite iniziative tendenti a fornire gli idonei chiarimenti in merito, al fine di cancellare le legittime preoccupazioni sorte dall'insorgere di questa situazione tra gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria. (4-14129)

MUSSOLINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

con atto n. 966231, datato 16 febbraio 1993, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha, di fatto, impartito direttive alle organizzazioni sindacali circa l'uso sia in trasmissione sia in ricezione delle apparecchiature telefax installate presso le sedi periferiche della suddetta amministrazione;

in particolare, tali direttive riguarderebbero l'impossibilità di utilizzare le apparecchiature in questione per comunicazioni indirizzate esclusivamente agli iscritti ai medesimi sindacati se non in condizioni di stretta e comprovata necessità;

al riguardo, e ferma restando la illegittimità dell'uso degli apparati per la trasmissione di messaggi a carattere sindacale, in quanto le spese di tale utilizzo graverebbero sul bilancio della medesima amministrazione, si ritiene che l'ulteriore

divieto riguardante la recesione di messaggi trasmessi a completo carico delle stesse organizzazioni sindacali le dà il diritto fondamentale all'informazione del personale strettamente connesso al libero esercizio dei diritti sindacali;

analogamente ingiustificati possono dirsi i poteri di censura e discrezionalità nei confronti delle comunicazioni a carattere sindacale che l'atto n. 966231 citato conferisce ai funzionari periferici dell'amministrazione penitenziaria —:

quali siano le iniziative che il Ministro in indirizzo intende assumere per evitare che l'amministrazione penitenziaria, attraverso atti propri, limiti i diritti della attività sindacale all'interno del Corpo di Polizia Penitenziaria. (4-14130)

NUCCIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il signor Mario Lombardo, militare di leva nato a Palermo, è stato vittima il 30.11.89, mentre a bordo di un camion militare si trovava in servizio al bosco della Ficuzza (PA), di un incidente stradale nel quale ha riportato una frattura del corpo vertebrale, trauma cranico, una ferita lacero-contusa e commozione cerebrale;

nonostante tali gravi conseguenze, non è stato riformato, ma più volte ricoverato all'ospedale militare di Palermo fino al congedo; dopo il congedo ha dovuto per molti mesi portare un busto ortopedico e praticare cure fisioterapiche; la colonna vertebrale risulta, da ulteriori accertamenti medici, essere irrimediabilmente compromessa, tanto da impedire in modo permanente al signor Lombardo ogni attività fisica impegnativa, compreso lo stare in piedi per molto tempo;

a seguito di istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della invalidità derivante dall'incidente, il signor Lombardo è stato sottoposto nuovamente a lunghi e ripetitivi accertamenti, quando sarebbe bastato acquisire la documenta-

zione medica già esistente, per giungere alla conclusione — tratta da una commissione formata da due soli membri, nessuno dei quali esperto in medicina legale — del riconoscimento della dipendenza a causa di servizio, ma non della iscrizione in una categoria di pensione o di altra forma di equo indennizzo —:

se è vera la notizia pervenuta all'interrogante che risulti invece prassi corrente dell'esercito italiano riconoscere la « causa di servizio », e concedere quindi equo indennizzo, per patologie anche meno gravi di quella di cui trattasi, come la gastrite o la lombosciatalgia, purché colpiscano militari di carriera;

se risultino rispondenti a verità altri episodi, pervenuti a conoscenza dell'interrogante, quantomeno discutibili di cui si parla con riferimento agli accertamenti sanitari compiuti dall'ospedale militare di Palermo, ed in particolare: se sia vero che un militare con amputazione del piede sia stato giudicato « rivedibile fra 180 giorni »; che un militare con tumore cerebrale ed ipertensione endocranica sia stato dichiarato abile e poi, a causa dei suoi ripetuti svenimenti, punito con diversi giorni di consegna e che detto militare sia dovuto fuggire dalla caserma per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico presso un ospedale civile;

come ritiene di poter urgentemente intervenire affinché al signor Lombardo venga riconosciuto un equo indennizzo e affinché vengano individuate le responsabilità dell'assurdo comportamento mantenuto dalla struttura sanitaria militare nel caso citato;

se non ritiene, alla luce anche dei fatti segnalati, di dover avviare una indagine ispettiva sui metodi e i risultati dell'ospedale militare di Palermo in particolare, e degli altri ospedali militari italiani in generale, al fine di individuare le eventuali responsabilità connesse agli episodi del tipo di quelli citati in premessa;

se non ritiene che tutta la materia dell'accertamento medico-legale debba es-

sere affidata a medici civili specialisti di provata competenza. (4-14131)

BORGHEZIO. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere — premesso che:

la situazione finanziaria della Cassa di risparmio di Rieti appare incrinata da una serie di pesanti esposizioni, trasformatesi in crediti inesigibili, per un ammontare di circa 120 miliardi;

10 miliardi sarebbero stati erogati, secondo notizie di stampa, a favore della *Safim-Factor* del gruppo Efim; circa 8 al notaio Michele Di Ciommo, personaggio collegato a Ciarrapico ed insieme allo stesso condannato per falso nel procedimento relativo alla gestione della Casina Valadier; altri clienti, che l'interrogante considera poco invidiabili, sarebbero Enrico Nicoletti, di cui allo scandalo dell'università di Tor Vergata, arrestato nel 1984 a Fiumicino insieme al noto boss camorrista *Ciro Maresca* e quest'anno nel *blitz* contro la banda della magliana; altri rilevanti sospesi riguarderebbero la *Gbs financial holding*, società facente capo al finanziere belga *Georges Bernard Stratmann*, azionista dell'*Ambra assicurazioni* dichiarata in liquidazione coatta un mese fa, che già pesava sui conti della Cassa di risparmio di Rieti per una fidejussione di dieci miliardi che sarebbe stata concessa con troppa leggerezza, ad avviso dell'interrogante, ai precedenti proprietari (la *Fiscom*) —:

se corrisponda al vero la notizia di stampa secondo cui la vigilanza di Bankitalia starebbe verificando questa grave situazione, e, in caso affermativo, quale sia

la reale situazione delle sofferenze della Cassa di risparmio di Rieti, con particolare riguardo verso i personaggi ed i gruppi sopra elencati. (4-14132)

—————
**Apposizione di una firma
ad una interpellanza.**

L'interpellanza D'Alema n. 2-00221, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 21 agosto 1992, è stata sottoscritta anche dal deputato Lettieri.

**Apposizione di firme
ad una interrogazione.**

L'interrogazione Giuntella ed altri n. 4-14056, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 12 maggio 1993, è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati *Giuliani* e *Trabacchini*.

**Ritiro di un documento di indirizzo
e di sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione con risposta scritta *Piro* n. 4-13757 del 6 maggio 1993.

ERRATA CORRIGE

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 12 maggio 1993, a pagina 10620, prima colonna, dodicesima riga, deve leggersi: « (4-14084 »), e non: « (4-41084 »), come stampato.

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ARRIGHINI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che numerose fontane settecentesche del centro storico di Brescia site nelle principali piazze della città (piazza Duomo, piazza Mercato, piazza Vescovado, ecc.) versano in condizioni di totale abbandono e degrado, pur costituendo una peculiarità di notevole importanza sul piano artistico ed architettonico per la città lombarda —:

se il Ministro intenda attivare gli organi preposti affinché provvedano a svolgere perizie atte a quantificare i danni arrecati ai suddetti monumenti;

a quali provvedimenti si intenda ricorrere per il recupero delle suddette opere d'arte, considerata improcrastinabile ogni forma d'intervento, sia per il valore intrinseco delle stesse sia per l'imminente inizio della stagione turistica;

a chi vada attribuita la responsabilità dello stato di incuria ed abbandono di monumenti di così importante valore artistico e storico. (4-11124)

RISPOSTA. — *Le fontane settecentesche citate nell'interrogazione parlamentare si trovano nello stato descritto a causa di reiterati atti di vandalismo susseguitisi a più riprese negli ultimi anni.*

I manufatti in questione appartengono all'amministrazione comunale di Brescia, alla quale la soprintendenza per i beni culturali e architettonici di Brescia trasmetterà un'intimazione affinché metta in atto le opere necessarie alla conservazione di dette fontane.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

BORSANO e SALERNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — atteso che:

A) la Presidenza della Cassa di Risparmio di Torino opera in regime di « prorogatio » già da alcuni anni;

B) La Cassa di Risparmio del capoluogo piemontese, già una delle più grandi di Italia, sta per divenire la più grande in assoluto non appena sarà completata l'opera di accorpamento con le altre Casse di Risparmio della regione;

C) l'attenta valutazione di questo fatto e della situazione socio-economica nazionale ed internazionale in cui tali istituti si trovano ad operare richiede in chi li presiede comprovate qualità morali, professionali e di esperienza di primissimo livello risultando ormai evidente come solo questi possano essere i criteri indispensabili per operare positivamente in un settore così vitale per la società ma tanto complesso e difficile specie in considerazione dei prossimi impegni internazionali;

D) la Presidenza della Cassa di Risparmio di Torino non può sfuggire a questi criteri ma semmai vincolarsi ad essi con grande rigore proprio in considerazione della sua importantissima, determinante funzione nel contesto regionale e nazionale in cui si trova ad agire;

E) sino ad ora sia attraverso gli organi di informazione che tra gli operatori del settore sono circolate indicazioni che non solo non sembrano interpretare correttamente quelle esigenze di professionalità, esperienza, capacità che la situazione socio-economica interna ed internazionale suggeriscono di utilizzare come parametri fondamentali ed irrinunciabili per incarichi di questo genere, ma addirittura sembrano contraddire tali criteri per seguire percorsi di basso profilo che hanno già prodotto guasti rilevanti al nostro sistema socio-economico —:

quali atti abbia già posto o stia per porre in essere perché nella circostanza specifica, e comunque più in generale in occasione di nomine analoghe, nella scelta del Presidente prevalgano i criteri di qua-

lità morali, professionalità, esperienza che, soli, possono garantire il raggiungimento di risultati positivi sotto il profilo economico e sociale. (4-05172)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si fa presente che sulla materia è intervenuto il decreto-legge 19 marzo 1993, n. 89 recante disciplina della proroga degli organi amministrativi attualmente in fase di conversione presso la Camera dei deputati che ha recepito, tra l'altro, i principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 208 del 16 aprile 1992.*

Le nuove disposizioni si applicheranno soltanto agli enti creditizi che non hanno assunto la forma societaria e che, dunque, non sono sottoposti alle norme del codice civile, ossia nei confronti dell'unico istituto di credito di diritto pubblico (Monte dei Paschi di Siena) e dei pochi istituti di credito speciale che non hanno attuato processi di ristrutturazione ai sensi della legge n. 218 del 1990.

Si precisa, inoltre, che il disegno di legge n. 2396 approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, reca norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti medesimi.

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, riunitosi il 23 ottobre 1992, dopo aver deliberato i criteri di nomina alle cariche di presidente e vice presidente negli enti conferenti ex articolo 11 del decreto legislativo n. 356 del 1990, ha provveduto a designare i vertici dei predetti enti.

In particolare, relativamente alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino è stato eletto presidente il professor Enrico Filippi e vice presidente l'avvocato Giuseppe Bava.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

CAPRILI e VENDOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

da notizie riportate dalla stampa si apprende di un incontro, avvenuto presso la sala Vip dell'aeroporto di Fiumicino, tra il ministro delle finanze ed il presidente del Coni. In quella sede, secondo quanto riporta la stampa, l'onorevole Gorla si sarebbe impegnato, per conto del Governo, in cambio di una generica promessa di una diminuzione dei biglietti di ingresso delle partite di calcio (peraltro già smentite dal presidente della lega calcio professionisti), ad emanare un decreto-legge che diminuirebbe di cento lire per ogni colonna il costo della schedina del totocalcio;

dagli organi di stampa si apprende inoltre delle richieste fatte dall'avvocato Gattai al ministro Boniver, affinché sia il Coni a « vigilare » sugli enti di promozione sportiva all'indomani degli scandali finanziari che hanno coinvolto CSI, Fiamma e per ultimo la Libertas, che qualora fossero accettate costituirebbero di fatto uno stravolgimento dell'attuale ordinamento sportivo —:

se non considera inopportuno e deprecabile, in un momento così disastroso per le nostre finanze, quando vengono chiesti enormi sacrifici alle lavoratrici ed ai lavoratori del nostro paese, l'impegno del ministro delle finanze nel senso sopra riportato;

se corrisponda al vero la notizia riportata dagli organi di informazione circa la richiesta del Coni di « vigilanza » sugli enti;

se non ritenga a questo punto opportuno invece impegnarsi per sollecitare la ripresa della discussione e per l'immediata approvazione del progetto di legge quadro di riforma dello sport. (4-04937)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si fa preliminarmente presente che quesiti di contenuto pressoché analogo erano stati posti dall'onorevole Alveti nell'interrogazione n. 4-01583 nel maggio scorso.*

Si riportano qui di seguito i punti salienti della risposta a suo tempo fornita dal CONI

per quanto riguarda l'eventualità di revoca dell'addizionale di 100 lire sulla schedina totocalcio.

In relazione all'eventualità di revoca del provvedimento di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed a seguito di una circostanziata disamina dei dati statistici mutuati dall'andamento del concorso Totocalcio nell'arco dei primi cinque mesi del 1992, si può ritenere che, qualora il diritto fisso non fosse stato introdotto, non soltanto il CONI non avrebbe subito un pesante depauperamento degli introiti di propria spettanza, ma anche l'Erario avrebbe realizzato un gettito di imposta superiore a quello effettivamente incamerato nel periodo gennaio-maggio del corrente esercizio.

In tale situazione, appare opportuna l'eliminazione dell'attuale regime di imposta addizionale, che, comportando una contrazione degli introiti per il CONI valutabile in circa 110 miliardi rispetto al passato arrecherà un gravissimo nocimento alle sorgenti dello sport italiano, dell'ente stesso, nonché un ipotizzabile minor introito per l'Erario quantizzabile in circa 40 miliardi.

Per quanto concerne la richiesta del CONI di vigilare sugli enti di promozione sportiva, si fa presente che l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157 prevede solo il riconoscimento degli enti, ai fini sportivi, da parte del consiglio nazionale del CONI, mentre in base all'articolo 3 della legge 16 febbraio 1942, n. 426 sulla costituzione e l'ordinamento del CONI, richiamato dall'articolo 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986, l'Ente « ha il potere di sorvegliare e di tutela su tutte le organizzazioni che si dedicano allo sport ».

A seguito delle note vicende amministrative riguardanti il Centro Sportivo Italiano, il Centro Nazionale Sportivo Fiamma e il Centro Nazionale Libertas, il CONI, in relazione all'invito formulato dal Ministero del turismo e dello spettacolo di rivedere le modalità di erogazione dei contributi in modo da garantire sia il CONI e sia gli enti di promozione sportiva nell'interesse degli associati, ha richiesto a questo Ministero vigilante di voler definire i contenuti dell'eventuale funzione di vigilanza o sorveglianza

sulla gestione amministrativa degli enti stessi, cosa cui questa amministrazione ha già provveduto.

Per quanto riguarda, infine, l'ultimo quesito posto dagli onorevoli interroganti, si fa presente che il CONI segue con la massima attenzione le proposte di legge quadro di riforma dello sport che sono state ripresentate nella presente legislatura e auspica che si pervenga ad una rapida conclusione dell'iter parlamentare.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Boniver.

CESETTI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

i vertici della Cassa di Risparmio di Fermo sono da lungo tempo in regime di prorogatio;

la trasformazione dell'Istituto di Credito in Società per Azioni voluta dalla legge può apparire, alla luce del perpetuarsi degli stessi uomini ai vertici, come mera operazione trasformistica se non viene accompagnata da un qualificato rinnovo degli organi rappresentativi;

ogni qualvolta il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio si è riunito per assumere decisioni in merito alle nomine relative ad istituti di credito, l'opinione pubblica locale è stata investita dagli organi di stampa con presunte anticipazioni nominative che prefigurano vertici espressione non delle realtà imprenditoriali e professionali del luogo bensì uomini che sono diretta espressione locale delle forze politiche di governo;

l'eventuale accoglimento di tali criteri di lottizzazione politica sarebbe penalizzante per la realtà economica e finanziaria ove l'Istituto di Credito prevalentemente opera —:

1) se non ritenga urgente porre fine all'attuale regime di prorogatio dei vertici della Cassa di Risparmio di Fermo;

2) se non ritenga sia opportuno e necessario rimuovere tali cariche e proce-

dere al rinnovo sulla base di criteri di effettiva rappresentatività del mondo imprenditoriale e professionale locale e di maturata espressione manageriale;

3) se non ritenga sia opportuno evitare di prendere in considerazione designazioni e candidature di uomini espressione solo ed esclusivamente del ceto politico locale e ispirate a vecchie pratiche spartitorie. (4-08430)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si fa presente che il C.I.C.R., ha provveduto con delibera del 23 dicembre 1992 a designare il presidente ed il vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo.*

Il Ministro del tesoro: Barucci.

EVANGELISTI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

da anni sono in corso lavori di restauro del Castello Malaspina di Massa e che, salvo una breve parentesi nell'estate 1991, lo stesso è di fatto chiuso ai visitatori;

i lavori vanno avanti sotto la direzione della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Pisa, sulla base di contributi del FIO (Fondo Investimenti Occupazione) —:

quali siano i progetti e le iniziative in atto per il completamento dei lavori di consolidamento e di restauro di detto Castello;

quali e quanti siano i fondi stanziati per tali lavori e a carico di quale amministrazione pubblica;

quali siano le ipotesi ed i progetti di custodia, utilizzo, gestione della imponente struttura monumentale e se il Castello potrà, in parte o tutto, essere aperto al pubblico per la stagione turistica 1993;

infine, quali iniziative il Ministro intenda assumere per rilanciare, se intende farlo, il « famoso » progetto Castelli della Lunigiana (di cui il maniero in questione

fa parte) e la costituenda S.p.A. che doveva pilotarlo. (4-08302)

RISPOSTA. — *I lavori di recupero del Castello Malaspina di Massa iniziarono negli anni '50.*

Negli ultimi decenni la competente soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa ha realizzato con i fondi ordinari varie operazioni finalizzate al rifacimento dei tetti ed in particolare alla rimessa in luce e al restauro delle componenti architettoniche e decorative del palazzo quattro-cinquecentesco costruito dalle famiglie Malaspina e Cybo. La soprintendenza, inoltre, ha redatto negli anni '80 un ampio progetto, che ha comportato l'assegnazione di congrui finanziamenti F.I.O.

Con il F.I.O. 1982 si ottenne un importo di lire 430 milioni per il completamento delle nuove coperture e il restauro delle decorazioni interne ed esterne del Palazzo. Grazie alla cifra di 2.180.500.000 di lire si iniziò con il F.I.O. '84 il restauro della Rocca superiore recuperando vani interrati e impermeabilizzando i camminamenti e il cortile d'onore del Castello.

Con il F.I.O. '89, con un'assegnazione di 3.401 milioni di lire, fu stipulata dal Ministero una convenzione con ditte concessionarie per realizzare lavori progettati dalla soprintendenza e diretti dal soprintendente stesso. Con tali fondi sono stati sinora effettuati lavori concernenti una struttura metallica a travi reticolari per la copertura di un vano interrato della Rocca, le demolizioni del massetto di una grande volta di un salone adiacente, il consolidamento delle murature, la ricostituzione di un nuovo solaio e le operazioni per l'installazione dell'impiantistica in corso.

Con i futuri lotti si completeranno i lavori per ospitare nel Palazzo e nei suoi sotterranei un Museo della città e del territorio e negli spazi limitrofi manifestazioni culturali.

Con un sistema di apparecchiature multimediali sarà possibile ottenere un centro informativo volto al turismo proveniente dalla costa e indirizzato nell'hinterland.

Eliminate le situazioni di pericolo, si spera di programmare nel prossimo anno

alcune visite guidate al fine di far conoscere ai cittadini, interessati al futuro del Castello Malaspina, l'organizzazione dei lavori e le attività museali in corso.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

FINOCCHIARO FIDELBO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in data 15 novembre 1990, a Roma nei locali dell'Hotel Ergife, avrebbe dovuto aver luogo lo svolgimento di una prova d'esame scritta nell'ambito del concorso a Preside di Scuola Media di I grado, bandito con decreto ministeriale 18 aprile 1990;

quella mattina, come fu ampiamente e diffusamente riportato dalla stampa, si verificarono fatti che suscitarono fortissime perplessità circa la regolarità dello svolgimento della prova d'esame, con dubbi conseguenti e fondati circa l'imparzialità avrebbe dovuto essere assicurata per il regolare svolgimento della prova medesima;

in particolare, in alcune aule il tema non fu mai dettato;

nell'Aula « Esperanza » fino alle ore 16, essendo stato firmato alle ore 8 l'inizio della prova, il tema non era stato ancora dettato; quando fu reso finalmente noto dalla Commissione, esso era già conosciuto da alcuni candidati; fu notata — e riportata dai giornali il giorno successivo —, la presenza di estranei al concorso che comunicavano con i candidati attraverso le finestre aperte —:

se questa ricostruzione dei fatti corrisponda a verità, quali iniziative codesto Ministero abbia già adottato relativamente all'annullamento della predetta prova d'esame. (4-11978)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata si premette che in occasione della prova scritta del concorso a posti di preside di scuola*

media — svoltasi il 15 novembre 1990 presso l'hotel Ergife di Roma — il personale addetto alla vigilanza dopo aver superato obiettive difficoltà organizzative in relazione all'esigenza di completare le operazioni di identificazione dei complessivi 5.548 candidati presentatisi, dispose affinché gli stessi candidati fossero distribuiti in sette locali con ingressi indipendenti.

Senonché prima che la dettatura del tema — iniziata all'orario prestabilito nella sede centrale e che stava avvenendo in fasi successive nelle restanti sedi — fosse portata a termine in due di tali sedi e, precisamente nelle aule denominate « B » ed « Esperanza », scoppiarono, ad opera di un gruppo di candidati, vivaci e tumultuose contestazioni, accompagnate da veri e propri atti di intimidazione e minacce fisiche nei confronti di alcuni membri della commissione esaminatrice.

La situazione così determinatasi e lo stato di panico e di tensione che ne seguirono non consentirono — nonostante i numerosi tentativi del presidente della commissione ed il successivo intervento delle forze dell'ordine — la dettatura nelle predette due aule, del tema di esame, la cui elaborazione fu invece regolarmente portata a termine da parte dei 3.177 candidati presenti nelle restanti aule.

In relazione a quanto sopra questo Ministero, prima di assumere determinazioni in ordine ad una situazione giuridica particolarmente complessa che vedeva coinvolti interessi contrastanti e tenuto conto che circa i due terzi dei candidati avevano svolto regolarmente la prova, ritenne opportuno sottoporre l'intera vicenda all'esame del Consiglio di Stato.

Sulla base, pertanto, dell'avviso espresso da tale consesso — che con parere n. 77/91, Sez. II, acquisito nel marzo 1991, ha ritenuto non valida la prova che « per causa di forza maggiore » non poté essere svolta nelle due sale suindicate — questo Ministero dopo avere annullato con proprio decreto del 9 agosto 1991 la prova di cui trattasi, ha provveduto a rinnovarla in data 8 maggio 1992 in applicazione peraltro della legge n. 144 del 7 febbraio 1992 che, limitatamente ai candidati a suo tempo presentatisi

nelle aule « B » ed « *Esperanza* » dell'hotel Ergife di Roma ha consentito com'è noto la reiterazione della prova stessa.

Si confida di poter concludere l'intera procedura concorsuale entro il prossimo mese di maggio.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

FORTUNATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere — premesso che:

nel settore della cantieristica navale, dopo una fase assai positiva, si verifica oggi una pericolosa e rapida inversione di tendenza e si fa concreto il rischio di un generalizzato annullamento di molti contratti di nuove costruzioni;

tale situazione è strutturalmente connessa alla drastica riduzione dell'intervento dello Stato nel settore, peraltro contenuta nella legge finanziaria 1993, decisamente inferiore rispetto a quanto consentito dalla normativa comunitaria;

la perdurante caduta, a livello mondiale, del mercato dei noli, incentiva la tendenza al disimpegno;

i motivi di preoccupazione sono altresì collegati alla disomogeneità delle scelte all'interno della Comunità Economica Europea, con particolare riguardo ai Paesi che devolvono alla loro cantieristica il massimo di quanto consentito dalla Direttiva CEE;

la possibile riconversione al « commerciale » di una parte della cantieristica militare USA, nonché la riproposizione di politiche protezionistiche, possono ulteriormente riacuire le attuali difficoltà;

tale prospettiva di crisi del settore rischia di avere pesantissime conseguenze sull'occupazione e di vanificare i processi di ristrutturazione degli ultimi anni, ulteriormente scaricando sui dipendenti le difficoltà delle scelte politiche;

la scarsa disponibilità delle risorse rende impossibile l'attivazione del sistema bancario, soprattutto per il comparto della cantieristica privata che rischia una pressoché totale scomparsa, anche perché le condizioni del mercato non consentono forme di autofinanziamento, in quanto, come è noto, lo Stato « eventualmente » interviene solo dopo che il processo costruttivo abbia raggiunto almeno il 30 per cento;

anche nelle Marche la situazione della cantieristica desta preoccupazione, per i riflessi negativi che si registrano sulla produzione e sull'occupazione, e sulle prospettive di mercato —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per attivare le previsioni della legge finanziaria 1993;

quali provvedimenti il Governo intenda assumere a livello comunitario per una « rinegoziazione » dell'intera materia che tenga conto della necessità di mantenere misure di sostegno, di rendere ulteriormente omogenee le politiche nazionali, anche in riferimento alle novità intervenute dal punto di vista politico;

se il Governo ritenga di dover predisporre e sottoporre al Parlamento un nuovo « piano della cantieristica », che tenga conto dell'essenzialità del settore per l'economia nazionale, delle novità tecnologiche intervenute e della necessità di un processo di razionalizzazione;

se, nell'ambito del succitato Piano, il Governo tenga in particolare conto la situazione della cantieristica nelle Marche.
(4-11750)

RISPOSTA. — *Con riferimento ai provvedimenti adottati per utilizzare gli accantonamenti recati dalla legge finanziaria 1993, si fa presente che con apposito emendamento al decreto-legge n. 58 dell'11 marzo 1993 si è provveduto ad assegnare parte delle pur limitate risorse disponibili al rifinanziamento delle iniziative ricadenti sotto il regime della VI Direttiva CEE, ed in corso di*

realizzazione, al fine di scongiurare i pericoli paventati di abbandono di contratti in corso di realizzazione.

Con apposito disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'8 aprile 1993 ed inviato al Senato per l'esame e l'approvazione in prima lettura, si è provveduto poi a dare attuazione alla VII Direttiva CEE. È da segnalare che i 75 miliardi in limiti di impegno per l'anno 1993 e gli 80 miliardi in limiti di impegno previsti per il 1994 consentono — diminuiti delle somme destinate al rifinanziamento di cui sopra — di attivare investimenti valutati in circa mille miliardi. Trattasi, peraltro, di somme assolutamente insufficienti allorché si tenga presente che il valore dell'ultima commessa acquisita dalla Fincantieri sul mercato mondiale delle unità crocieristiche ammonterebbe da sola a circa 800 miliardi di lire.

D'altra parte, l'aver previsto il ricordato stanziamento in una legge finanziaria quanto mai condizionata dalle note necessità di risanamento di conti pubblici, costituisce segnale dell'estrema attenzione con cui il Governo segue la problematica del settore.

Dette necessità di bilancio, presenti anche se in maniera meno drammatica negli scorsi anni, hanno fatto sì che tra produzione realizzata negli anni 1987-90 — attualmente in corso di completamento — e relativi contributi si sia realizzato un gap valutabile al momento intorno ai 2.500 miliardi. È tale credito delle imprese verso lo Stato che rende quanto mai difficile e pesante la situazione gestionale delle stesse sul piano finanziario, con conseguenti difficoltà di ricorso al sistema creditizio.

Sul piano internazionale, come rilevato, l'industria cantieristica subisce in maniera notevole le conseguenze della crisi dei noli marittimi e della recessione economica mondiale.

Per quanto riguarda in particolare gli Stati Uniti d'America, occorre ricordare che soprattutto durante l'amministrazione Bush, nell'ambito delle difficili relazioni commerciali tra la CEE e gli USA, le autorità statunitensi hanno posto con molta decisione anche la problematica degli aiuti alla costruzione navale, contestando soprattutto

gli aiuti concessi dai paesi dalla Comunità Economica Europea che ad avviso statunitense devono essere immediatamente eliminati perché distorsivi della concorrenza.

Sul piano comunitario è noto che il problema degli aiuti alla costruzione navale ha determinato una profonda spaccatura tra paesi dell'area settentrionale (in particolare Danimarca, Olanda, Germania e Regno Unito) e quelli dell'area meridionale, in quanto i primi propendono per l'eliminazione degli aiuti in tempi più o meno rapidi, trovando eco favorevole presso la Commissione CEE, anch'essa ispirata da principi liberisti e contraria ad ogni intervento che possa modificare i meccanismi del mercato. Nel corso dei Consigli dei Ministri dell'industria dei paesi della CEE, i rappresentanti danesi e tedeschi non hanno mai mancato di sottolineare che i contribuenti non sono più disposti — dopo oltre due decenni di interventi statali — a fare ulteriori sacrifici per il sostegno di un settore che o deve trovare in sé la capacità di inserirsi sul mercato mondiale oppure deve subirne le conseguenze. È questa infatti la politica seguita tra gli anni '70 e gli anni '80 dal Regno Unito e dalla Francia e, fuori dalla CEE, dalla Svezia, che hanno drasticamente ridotto la propria capacità produttiva o addirittura smantellato la relativa industria.

Agli orientamenti della Commissione CEE contribuiscono non solo le posizioni di singoli paesi membri ma anche considerazioni di carattere globale sia di natura finanziaria, sia soprattutto di politica commerciale esterna (in particolare relativa ai rapporti con USA e Giappone). Nella fissazione del massimale di aiuto per l'anno 1993 la Commissione CEE, pur trovandosi di fronte ad un differenziale tra costi della cantieristica europea e prezzi internazionali superiori al 9 per cento, poi stabilito come livello percentuale massimo di sostegno alla commessa, aveva espressamente dichiarato di attestarsi su tale livello proprio per evitare che un'inversione della politica di degressività del massimale seguita dal 1987 ad oggi in vista dell'eliminazione totale degli aiuti, potesse essere interpretata negativamente oltre Atlantico, con contraccolpi di carattere

commerciale da parte degli Stati Uniti anche a carico di settori diversi da quella navalmeccanico.

Peraltro, a breve, La Commissione CEE dovrà affrontare il problema della strategia industriale da mettere a punto per il periodo successivo alla scadenza della VII Direttiva. In tale sede il nostro paese non mancherà di ricercare la necessaria solidarietà perché l'operazione di monitoraggio richiesta alla Commissione CEE sull'attuale situazione dell'industria cantieristica europea preceda i lavori e le scelte relative alla nuova Direttiva. È ovvio tuttavia che preliminari ad ogni azione italiana in sede comunitaria sono le scelte da compiersi a livello interno soprattutto da parte delle autorità preposte alla gestione del bilancio statale. Sarebbe infatti controproducente un'azione a tutto campo a favore di una politica degli aiuti in mancanza di una chiara definizione della politica di bilancio che il nostro paese dovrà attuare e delle compatibilità finanziarie relative al sovvenzionamento del settore.

A tale riguardo si assume in ogni caso l'impegno di evidenziare la suesposta problematica ai Ministri competenti per poter definire congiuntamente le linee di azione.

È nell'ambito delle problematiche qui sviluppate che deve collocarsi il dibattito circa l'opportunità di procedere alla definizione di un nuovo piano di settore. Può al riguardo assicurarsi che il comitato consultivo per la cantieristica esaminerà detta problematica per mettere a punto obiettivi, strumenti e linee di azione per la salvaguardia del settore ivi compresa la situazione dei cantieri delle Marche. Sugli sviluppi dell'esame che sarà condotto al riguardo dal citato comitato si terrà opportunamente informato il Parlamento.

Il Ministro della marina mercantile: Tesini.

GASPARRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del tesoro. — Per sapere:*

se risponda al vero che nel Bilancio dello Stato 1993 sia iscritta alle entrate la voce bollo auto per un valore di 3.550

miliardi di lire, che a partire da quest'anno è invece di spettanza delle regioni;

se risponda al vero ciò che risulta da notizie di stampa e cioè che tale circostanza sarebbe stata rilevata dai tecnici della CEE chiamati ad esprimere una valutazione sulla concessione di un prestito all'Italia da parte della Comunità europea;

se risponda al vero che questo grave errore del Governo italiano abbia reso difficoltose le trattative per la concessione del prestito;

chi sia responsabile di tale grave errore. (4-09626)

RISPOSTA. — *Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che nella legge 23 dicembre 1992, n. 501 recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato per l'esercizio 1993, nello stato di previsione dell'entrata risulta iscritto un importo di lire 770 miliardi a titolo di tasse automobilistiche, tassa speciale per i veicoli azionati con gas metano e gpl e sovrattassa annuale sugli autoveicoli azionati con motore diesel, importo che recepisce gli effetti dell'attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1993, delle citate tasse ai sensi della legge 23 ottobre 1992, n. 421.*

Per quanto concerne, in particolare, le notizie di stampa in ordine alla duplicazione nel conto di cassa del settore statale delle relative entrate, che sarebbe stata rilevata dai tecnici della comunità, si fa presente che la circostanza è stata chiarita in sede CEE e FMI. In proposito è stato precisato che il trasferimento alle regioni delle tasse automobilistiche è stato pari a 3.500 miliardi. Peraltro, tale importo è stato contabilizzato soltanto come riduzione di spesa per trasferimenti ma non determinava alcun effetto sul fabbisogno del settore statale in quanto si trattava di una mera partita di giro.

L'attribuzione alle regioni delle tasse automobilistiche nonché l'ampliamento dell'autonomia impositiva degli enti locali (istituzione dell'ICI), determina una riduzione dei trasferimenti erariali al comparto degli enti territoriali di miliardi 12.300, di cui 3.500

interessanti le regioni e 8.800 gli enti locali; l'acquisizione dell'INVIM all'Erario, compensa la perdita di gettito dovuta al trasferimento delle tasse automobilistiche alle regioni.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

GASPARRI. — Ai Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso:

che la Treccani è proprietà di istituti facenti capo ai Ministeri in indirizzo;

che il suo indebitamento è di circa lire 160 miliardi ed attualmente cresce al ritmo di lire 3 miliardi al mese;

che da oltre trenta anni la Treccani è amministrata dal direttore generale Vincenzo Cappelletti che esercita, praticamente, una sorta di « potere assoluto » che nel tempo vanamente si è tentato di contrastare;

che la « gestione Cappelletti » si caratterizza, secondo quanto risulta all'interrogante, per i suoi criteri spiccatamente clientelari che si traducono, tra l'altro, nell'attribuzione di incarichi di collaborazione a soggetti il cui principale requisito è quello di essere sponsorizzati da padrini politici vicini al Cappelletti;

che tale stato di cose non appare ammissibile ove si consideri che Treccani è il più grande complesso editoriale librario del Centro-sud, ha un giro di affari annuo di oltre 150 miliardi e circa trecento dipendenti amministrativi le cui sorti sono legate alla spericolata conduzione dell'azienda da parte del Cappelletti —;

se tale impressionante quadro economico-amministrativo non sia imputabile alla condotta del Cappelletti ed in caso affermativo quali provvedimenti si intendano adottare per rimuovere tale stato di cose. (4-10751)

RISPOSTA. — Con sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Penale, è stata riconosciuta la natura privata dell'isti-

tuto che, peraltro, come ogni altra società commerciale, risulta iscritto presso il tribunale civile di Roma al n. 374/1933 del registro delle società commerciali, ed è soggetto alle norme del codice civile.

Pertanto, la vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali è limitata all'impegno del contributo annuale erogato ai sensi dell'articolo 1 della legge 123 del 1980, come più volte ribadito dalla stessa Corte dei conti in occasione delle relazioni annuali al Parlamento sulla gestione degli enti sottoposti al suo controllo, redatte in applicazione della legge n. 259 del 1958.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

GUERRA e VENDOLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il giorno 19 dicembre 1992 a Como 6.000 studenti hanno dato vita ad una imponente manifestazione contro il razzismo;

il Preside del Liceo Classico « A. Volta » ha considerato non lecita l'astensione collettiva dalle lezioni e quindi assenti ingiustificati gli studenti che hanno partecipato alla manifestazione con conseguenze curriculari che, a detta dello stesso Preside « saranno valutate dai consigli di classe in sede di scrutinio »;

il Preside dell'ITC « C. Plinio », a sua volta, ha dichiarato che la partecipazione alla manifestazione avrebbe configurato un comportamento non lecito e sanzionabile disciplinariamente in quanto, secondo il regolamento di quell'Istituto la componente studentesca non potrebbe, autonomamente, dare vita a manifestazioni;

proprio in questi giorni il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente del Consiglio, hanno con forza affermato la necessità di un impegno costante della scuola per far crescere tra i giovani la

cultura della tolleranza, della non violenza, della solidarietà —:

se non ritengano di intervenire con urgenza entro le proprie competenze, per censurare il comportamento dei Presidi e assumere provvedimenti tali da impedire che vi sia una qualsivoglia sanzione disciplinare a conseguenza curriculare per gli studenti che hanno partecipato alla manifestazione antirazzista;

se non ritengano, nella parte citata, il regolamento di Istituto dell'ITC « C. Plinio », contrario ai principi di libertà e di democrazia sanciti dalla nostra Carta Costituzionale. (4-09663)

RISPOSTA. — *Dagli elementi acquisiti in ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata — alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri — non pare che la linea di condotta seguita dai Presidi del Liceo Classico « A. Volta » e dell'istituto Tecnico « C. Plinio » di Como, a proposito degli avvenimenti segnalati, possa dare adito a comportamenti censurabili o, comunque, avulsi dall'azione di direzione e di vigilanza, devoluta ai Capi di istituto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 417.*

Per quanto concerne, in particolare, il liceo « Volta », dai suddetti elementi risulta che il preside di quella scuola, il giorno 17 dicembre 1992, aveva curato la distribuzione alle singole classi di una nota, con la quale l'amministrazione comunale di Como preannunciava una manifestazione cittadina contro il razzismo, che si sarebbe dovuta svolgere il giorno successivo (18 dicembre) alle ore 18.

Riguardo, invece, alla manifestazione svoltasi nella giornata del 19 dicembre, alla stessa risulta aver partecipato una esigua parte di studenti (circa il 10 per cento), la cui assenza dalle lezioni, in quanto non giustificata, ha comportato soltanto la mancata attribuzione, nei confronti degli interessati, del 10 in condotta in sede di scrutinio, senza ulteriori conseguenze o valutazioni negative.

Premesso che tale misura — autonomamente assunta dai competenti Consigli di

classe — è stata condivisa anche dall'Ispettore tecnico preposto alla vigilanza didattica ed è stata ritenuta equa dagli stessi studenti, si osserva che l'impegno della scuola, sulle problematiche attinenti al razzismo, è stato manifestato pochi giorni dopo, nel corso di un'assemblea interna svoltasi il 22 dicembre 1993, su specifica richiesta degli studenti.

Quanto poi al caso dell'istituto tecnico « Plinio », dagli elementi acquisiti risulta che il competente Consiglio di Istituto, con deliberazione adottata il 23 novembre 1992, dopo aver contestato il preteso diritto degli allievi di assentarsi arbitrariamente dalle lezioni, sia pure per valide motivazioni, aveva inviato il Preside, « nell'autonomia delle sue competenze e prerogative, a voler considerare come assenza ingiustificata la diserzione unilaterale o la sospensione, sempre unilaterale, dalle lezioni, decisa dalla sola componente studentesca »; con la stessa deliberazione, il citato organo collegiale invitava, peraltro, il Capo di istituto « a voler concedere in concomitanza con azioni di sciopero e manifestazioni varie tutto lo spazio necessario agli allievi, per arricchire e favorire la loro crescita civile e democratica, con conferenze, assemblee, dibattiti con esponenti qualificati... ».

Alla menzionata delibera risulta essersi correttamente attenuto il Preside del « Plinio », il quale ha peraltro precisato che il giorno 19 dicembre 1992 nessun allievo di quell'istituto ebbe a partecipare alla manifestazione e che, quindi, nessuno fu considerato assente ingiustificato.

Lo stesso Capo di istituto ha, d'altra parte, fatto presente che le rare assenze fatte registrare in passato per la partecipazione a manifestazioni di piazza, durante l'orario delle lezioni, non hanno mai costituito oggetto di sanzioni disciplinari ma sono state considerate soltanto nell'ambito della valutazione complessiva del comportamento degli alunni.

Entrambi i Presidi hanno, comunque, evidenziato come l'impegno costante delle rispettive scuole, nell'esaltare i valori della cultura, della tolleranza, della non violenza e della solidarietà — in coerenza con le raccomandazioni rivolte al mondo della scuola dal

Presidente del Consiglio dei Ministri e dal titolare dell'amministrazione scolastica — non sia mai venuto meno, nel senso che, sui vari aspetti dei problemi sociali di maggiore attualità, gli studenti sono stati informati e sensibilizzati da qualificati esponenti di diversa estrazione ideologica.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

LECCESE. — *Ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

come da progetto incluso nell'intervento straordinario del Mezzogiorno, quarto piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo di legge n. 64 del 1986 azione organica n. 63, è prevista l'attuazione di una strada di collegamento dalla Valle Ufita-Camporeale (BN) a Faeto-Celle di San Vito-Castelluccio Valmaggiore (Valle del Celone — Foggia);

le planimetrie di intervento prevedono che la costruzione della suddetta strada attraversi la Valle del fiume Celone e che il nastro stradale dovrebbe essere realizzato nell'alveo del fiume;

la strada progettata non risulterebbe di grande utilità per le popolazioni locali ma beneficerebbe solo l'uso e consumo di un villaggio turistico sorto nei pressi di Faeto (a pochi chilometri da Castelluccio Valmaggiore);

questo tipo di intervento risulterebbe disastroso dal punto di vista dell'impatto ambientale in quanto l'intera Valle del Celone gode di uno dei più bei panorami di tutto il Sub-Appennino Dauno ed un nastro di asfalto e cemento produrrebbe grossi danni al paesaggio sventrandone la sua integrità e rendendolo non più appetibile per il turismo;

dal punto di vista faunistico la realizzazione del suddetto progetto provocherebbe danni ingenti, in quanto sul versante sud della Valle del Celone (Monte Felice), nidificano ancora rapaci quali il nibbio reale, il nibbio bruno, il gheppio e altri

falchetti, vi trascorrono l'estate il cuculo e la poiana, nelle zone più umide sostano trampolieri, lontre e gli ultimi esemplari di tasso meridionale e in ultimo nelle acque del Celone vivono gli ultimi esemplari di tartaruga di palude;

anche le specie vegetali corrono seri rischi: le pendici della Valle sono coperte dagli ultimi boschi cedui del Sub-Appennino Dauno con specie vegetali quali le roverelle, il tiglio, il carpino e nel sottobosco vivono rare orchidee selvagge;

al centro della Valle è ospitato un convento di epoca medievale, in alcuni tratti sono presenti opere risalenti al periodo dell'Impero Romano ed ancora i versanti della Valle sono ricchi di fossili appartenenti a diverse ere geologiche;

una simile opera sconvolgerebbe la vita di specie animali e vegetali e creerebbe inquinamento acustico e luminoso in uno dei rari centri ancora immuni da tali problemi;

se vi sia il nulla osta della locale sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali;

se non ritengano far procedere una valutazione di impatto ambientale i locali;

se non si ritenga di dover revocare il finanziamento alla luce di quanto suesposto. (4-10015)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e si precisa che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari, in merito al progetto per la realizzazione della strada di collegamento di cui trattasi, non ha espresso alcun parere in quanto è in attesa delle determinazioni che saranno adottate dall'assessorato all'urbanistica della regione Puglia, competente in prima istanza ad esprimere il nulla osta paesaggistico di cui alle leggi nn. 1497 del 1939 e 431 del 1985.*

Si assicura, nel contempo, che quanto esposto nell'interrogazione sarà tenuto nella dovuta considerazione in sede di adozione

dei provvedimenti di competenza previsti dalla summenzionata legge n. 431 del 1985.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

LECCESE. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:*

il 25 luglio 1990 con decreto emanato ai sensi della legge n. 1089 del 1939 veniva sottoposto a vincolo l'immobile denominato « Masseria Saverio Lioce »;

a tale determinazione si giungeva poiché l'immobile in questione rappresenta un interessante esemplificazione di architettura rurale fortificata pur in un contesto profondamente alterato da una massiccia opera di edificazione, rappresenta la sola emergenza superstita del primitivo assetto territoriale;

nella relazione storico-artistica che fa parte integrante del succitato decreto si riconosce nell'immobile il rilevante interesse di testimonianza storica oltreché artistica. Infatti dal punto di vista tipologico la masseria Lioce è assimilabile a quelle fortificate senza torre articolate su più livelli tipiche delle dimore rurali del seicento;

il succitato decreto ha sottoposto a tutte le disposizioni di tutela previste nella legge n. 1089 non solo la particella catastale su cui è ubicato l'immobile, ma anche altre due particelle in ragione del fatto, così come si evince dalla relazione, che all'assetto originario sono riconducibili anche lo spazio antistante e quello retrostante coltivato ad agrumeto —:

quali siano le motivazioni che hanno indotto il ministro, con successivo decreto a disporre la revoca del vincolo imposto con decreto ministeriale del 25 luglio 1990 sulle porzioni delle particelle 60 e 114;

se sia vero, come riportato dalla stampa locale, che a tale determinazione si sia giunti per realizzare un'opera stradale di rilevante interesse pubblico. A tal fine

non si comprendono i motivi che indussero nel luglio 1990, ad opera già appaltata ed approvata in conferenza dei servizi, ad apporre i vincoli su particelle interessate dal tracciato stradale noto agli uffici periferici del Ministero. (4-10874)

RISPOSTA. — *Con decreto ministeriale 25 luglio 1990 questo Ministero sottopose a vincolo diretto ex lege 1089 del 1939 l'immobile denominato « Masseria Saverio Lioce » per i motivi dedotti nella relazione storico-artistica allegata al decreto medesimo. Il comune di Bari chiese di voler riconsiderare il succitato provvedimento di vincolo allo scopo di ridurre l'estensione limitatamente a porzioni dell'immobile e del suolo di pertinenza, contrassegnate in catasto rispettivamente con il n. di particella 60 e 114.*

La richiesta, peraltro condivisa dal prefetto di Bari, trovava giustificazione nella urgente necessità di attenuare l'incidenza del vincolo « sulla esecuzione dell'importantissima arteria cittadina, che correva il rischio di rimanere incompiuta con gravissimo pregiudizio dell'interesse pubblico ».

Infatti l'ulteriore soluzione progettuale suggerita dall'impresa concessionaria dell'opera comunale, e condivisa dalla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari con nota n. 15669 del 18 novembre 1991, « di sottopassare in trincea l'interferente porzione di immobile vincolato » avrebbe comportato, come asserito dalla stessa amministrazione comunale barese, la maggiore spesa di lire 30.800.000.000 che il comune non era assolutamente in grado di sostenere.

Pertanto la predetta soprintendenza, preso atto della richiesta di riduzione del citato provvedimento di tutela avanzata dal sindaco di Bari, disponeva un ulteriore sopralluogo tecnico al fine di verificare la compatibilità dell'istanza con l'interesse pubblico tutelato con il decreto di vincolo in questione.

A seguito del sopralluogo si constatava che le porzioni delle particelle 114 e 60, per le quali il comune aveva chiesto la modifica del vincolo, non erano occupate da emergenze di interesse tale da impedire una

revisione del decreto ministeriale 25 luglio 1990 in quanto consistenti in un corpo di fabbrica di fattura piuttosto recente e di un'area attrezzata a verde costituente una pertinenza del nucleo edilizio principale.

La soprintendenza di Bari, vista la relazione tecnica del proprio funzionario, e considerate fondate le osservazioni dedotte dall'amministrazione comunale anche in riferimento all'elevatissimo costo della variante, riteneva legittima la richiesta sindacale e pertanto il Ministero emanava il decreto ministeriale 30 gennaio 1993 di revoca parziale del precedente provvedimento emesso in data 25 luglio 1990.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

MACERATINI. — Al Ministro per i beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso:

che nel settembre 1991 in Roma venivano effettuati scavi, a scopo di sondaggio nel giardino privato di proprietà del collegio S. Alberto dei Padri Carmelitani situato tra via Pietro della Valle e via Alberico II;

che nel timore che tali sondaggi anticipassero un imminente intervento edilizio finalizzato alla costruzione di un parcheggio interrato di grandi proporzioni, i cittadini residenti si rivolgevano alla soprintendenza archeologica ed al comune di Roma facendo presente:

a) che ad una profondità di mt. 10 sotto il giardino si trovava la « Naumachia Vaticana » indicata con certezza dal Lugli (Itinerari di Roma Antica, P.S. Milano 1970) e dal Coarelli (Guida archeologica di Roma, Mondadori 1989);

b) che un eventuale parcheggio avrebbe distrutto uno dei pochi punti verdi della zona;

c) che gli eventuali lavori di scavo (di notevoli dimensioni sia sotto il profilo dell'ampiezza che sotto quello della profondità) avrebbero costituito un gravissimo potenziale pericolo per la statica degli

immobili limitrofi, tra i quali alcuni già sottoposti ad importanti opere di consolidamento per l'accertata esistenza dei fenomeni di dissesto;

che in data 12 febbraio 1992 il soprintendente, pur ammettendo di aver inviato del personale nel settembre 1991 presso l'area in questione, faceva presente di non aver ricevuto alcun progetto ufficiale;

che in data 25 marzo 1992 la commissione edilizia della XV ripartizione approvava, con valutazioni strettamente tecniche, un progetto di parcheggio interrato per tre piani da attuarsi nel giardino indicato;

che la concessione della relativa autorizzazione veniva subordinata al benessere della soprintendenza archeologica e della USL competente;

che su segnalazione degli abitanti del quartiere, l'onorevole Rutelli in data 27 marzo 1992, rivolgeva una interrogazione urgentissima al sindaco ed agli assessori competenti;

che dopo un lungo silenzio, si è appreso che la procedura ha ripreso il suo iter;

che dietro l'iniziativa dei Padri Carmelitani (questi ultimi costituenti una piccola comunità che, come tale, non può avere alcun interesse alla realizzazione di un parcheggio di tali dimensioni) si nasconde senza dubbio una grossa operazione di carattere speculativo —:

quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere per scongiurare una iniziativa dalla quale deriverebbero:

a) la distruzione, con ogni probabilità, degli importanti reperti storico-archeologici esistenti nel sottosuolo;

b) la cancellazione di una delle residue aree a verde del quartiere;

c) l'insorgenza di gravi rischi per la statica dei fabbricati limitrofi, interessati, per la quasi totalità, da gravi fenomeni di dissesto provocati dalla particolare natura

del terreno e dalle vibrazioni derivanti dalla circolazione dei veicoli. (4-12610)

RISPOSTA. — La competente soprintendenza archeologica di Roma ha già espresso le proprie perplessità per la realizzazione del garage sotterraneo in questione stante la possibilità dell'esistenza nell'area interessata dei resti della Naumachia Vaticana.

La predetta soprintendenza non è stata, purtroppo, mai messa in grado di esprimere il proprio parere in quanto né da parte della proprietà, Curia Generalizia dei Carmelitani, né da parte della XV Ripartizione — edilizia privata — del comune di Roma, è mai pervenuta copia del progetto nonostante ripetute richieste.

La soprintendenza sta comunque raccogliendo gli elementi necessari per la imposizione del vincolo nell'area interessata dai resti della citata Naumachia.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

MARENCO. — Ai Ministri del tesoro, per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

la ormai vicina apertura delle frontiere europee anche in merito agli enti economici rischia di mettere in evidenza le carenze strutturali e gestionali delle aziende italiane, persino le più grandi, ponendole fuori dal mercato con un, almeno iniziale, aggravamento della situazione occupazionale italiana;

tale inadeguatezza pare, da ricerche effettuate, manifestarsi particolarmente negli istituti bancari;

lo Stato deve esercitare a norma di legge controlli sull'attività di tali istituti per la rilevanza che essi rivestono negli equilibri dell'economia nazionale e in quanto raccolgono il risparmio privato — tutelato dalla stessa carta costituzionale — e spesso lo rivolgono all'utilizzo degli enti pubblici;

lo Stato partecipa nella proprietà della Banca commerciale italiana SpA con sede legale in Milano;

la citata Banca commerciale italiana è soggetta ad un ulteriore controllo essendo dichiarata banca di interesse nazionale —:

se corrisponda a verità che la nuova succursale di Genova-Corte Lambruschini di tale istituto è caratterizzata da tempi di servizio e da disfunzioni cicliche tali da non reggere nemmeno le concorrenze non solo degli altri paesi europei ma pure dei paesi non industrializzati. (4-02927)

RISPOSTA. — La Banca Commerciale, interessata dalla Banca d'Italia, ha riferito che la citata filiale è condotta da uno staff dirigenziale di ottimo livello, risulta ben organizzata e soddisfa con regolarità e sollecitudine le richieste della clientela.

Essa opera come dipendenza metropolitana della sede di Genova, collaborando con le agenzie di città n. 6, n. 3 e n. 7, presenti nella parte orientale della città che è composta da zone ad alto livello abitativo e con attività finanziarie, commerciali e pubbliche.

La Comit ha, infine, soggiunto che negli ultimi due anni sono pervenuti da parte di clienti della citata filiale soltanto due reclami su problematiche di scarso rilievo.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

MARENCO. — Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

è già stato più volte fatto rilevare — da parte di singoli cittadini e di associazioni (come Italia Nostra) — alla civica amministrazione di Genova e ad altri organi (consiglio di circoscrizione di Genova-Pontedecimo, soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Genova, del Ministero per i beni ambientali e culturali) lo stato di degrado in cui versa, ormai da anni, l'edificio natale della Beata Chiara Isabella Ghersi, ora di proprietà del comune di Genova, e situato nel contesto abitativo del centro storico della circoscri-

zione genovese di Pontedecimo, al civico n. 6 di via Beata Chiara;

ciò che maggiormente va posto in rilievo è che tale edificio — seppur di non eccezionale valore architettonico — costituisce una certamente significativa testimonianza storica: da cui la gravità — accentuata dal fatto che ci si trovi innanzi ad una proprietà pubblica — che esso giaccia in così totale abbandono;

per solo intervento sono state collocate — per evitare il crollo dei muri — una impalcatura di tubi innocenti e assi di legno, e transenne a salvaguardia — se il crollo comunque avvenisse — dell'incolunità dei passanti, mentre l'area circoscritta dalle transenne stesse rimane perenne ricettacolo di immondizie e rifiuti di vario genere;

inoltre la grondaia difettosa dell'immobile scarica parzialmente sulle pareti laterali, con grave danno alla secolare costruzione —:

quali iniziative intendano assumere al fine di salvaguardare la memoria storica e l'armonia architettonica dell'ancora pregevole centro storico della delegazione di Genova-Pontedecimo, recuperando l'edificio natale della Beata Chiara Gherzi e reinserendo a pieno titolo questo spazio nel tessuto sociale dell'antico borgo, come peraltro già sollecitato dallo stesso consiglio di circoscrizione. (4-11741)

RISPOSTA. — *L'edificio natale della beata Chiara Gherzi è una tipica residenza suburbana del Cinquecento, di carattere non aulico, che conserva, nonostante il profondo degrado, molti tratti distintivi di tale tipologia architettonica, pur con le modifiche intervenute nei secoli XVII e XVIII, che hanno tuttavia fatta salva la fisionomia abitativa della costruzione.*

Tale edificio è sottoposto a tutela ex articolo 4 della legge 1° giugno 1939 n. 1089 in quanto di proprietà comunale.

La competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria ha

provveduto ad effettuare un sopralluogo per verificare l'effettivo assetto conservativo dell'edificio.

Nel corso di tale sopralluogo il funzionario di zona ha appreso che l'unità sanitaria locale n. 10 aveva fatto redigere un progetto di ristrutturazione dell'immobile funzionale alla residenza diurna di portatori di handicaps, ben poco rispettoso delle antiche strutture.

Detto progetto veniva formalmente trasmesso alla soprintendenza il 12 marzo 1992, consentendo un esame dello stesso che confermava l'opinione della sua totale inadeguatezza, già verificata nel corso del sopralluogo.

Questa amministrazione ritiene invece auspicabile un recupero senza modifiche di destinazione, con modeste riprese manutentive e limitate dotazioni di impianti, in modo da poterlo adibire alla funzione di luogo visitabile e di testimonianza della Santa polceverasca.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

MATTEOLI. — *Ai Ministri dei beni culturali ed ambientali e per il coordinamento della protezione civile e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

nella notte tra il 21 e 22 ottobre 1992 nel cimitero della Misericordia di Livorno pare sarebbe avvenuta una irruzione vandalica;

secondo quanto dichiarato dal preposto della Misericordia, signor Paolo Luggetti, ignoti sarebbero entrati nel cimitero forzando il cancello d'ingresso ed una saracinesca metallica;

gli ignoti, oltre aver forzato alcuni cancelli di cappelle ed aver spostato alcune suppellettili e un quadro, avrebbero portato via, dopo aver distrutto il basamento di marmo, una stele posta negli anni Venti, un monumento in bronzo dal peso di almeno duecento chili e un'altezza di circa un metro e settanta centimetri, che sovrasta le tombe di Dino Leoni, Ugo Botti,

Giorgio Moriani e Nazzareno Giovannucci, quattro giovanissimi uccisi in agguati antifascisti;

il furto è avvenuto a distanza di pochi giorni da altra visita, senza danni, effettuata dai soliti ignoti;

secondo gli organi di stampa locali il fatto di aver trovato le luci accese nel cimitero dopo che era stato consumato l'atto vandalico, essendo la centralina che comanda tutto il sistema di illuminazione posta in luogo non facilmente individuabile e avendo il personale del cimitero assicurato di aver provveduto come ogni sera a spingere tutto prima della chiusura, sarebbe un particolare abbastanza strano che fa prendere corpo l'ipotesi che chi è entrato conoscesse perfettamente la struttura interna —:

se risponda a vero che la Venerabile Arciconfraternità della Misericordia di Livorno aveva presentato circa due anni or sono domanda di licenza edilizia al comune di Livorno per edificare, nella zona del monumento ai « Martiri fascisti », colombari;

se risponda a vero che la stessa licenza non era stata ancora data perché il monumento ai « Martiri fascisti » risulta sottoposto alla tutela della Soprintendenza alle belle arti di Pisa;

se risponda a vero che dal cimitero della Misericordia di Livorno, in passato, erano già scomparsi altri monumenti tutelati della Soprintendenza alle belle arti e se risponda a vero che dove erano localizzati tali monumenti sono stati costruiti colombari;

se il custode del cimitero della Misericordia abbia provveduto a far pervenire alla Soprintendenza alle belle arti di Pisa il contenitore sigillato ritrovato tra i resti del basamento del monumento ai « Martiri fascisti » dai signori Batini Massimo e Adorni Carlo e dagli stessi consegnato, senza aprirlo, al custode suddetto;

se la Venerabile Arciconfraternità della Misericordia di Livorno abbia sporto

denuncia per gli atti vandalici e per il furto della stele dedicata ai « Martiri fascisti »;

se risulti che i terreni sottoposti a tutela della Soprintendenza alle belle arti possono ritenersi liberati, e quindi edificabili, in caso di « sparizione » dell'impedimento;

quali risultati, infine, abbiano dato le indagini effettuate dalle competenti autorità per individuare i responsabili della profanazione, degli atti vandalici e del furto della stele. (4-11193)

RISPOSTA. — Da informazioni assunte per le vie brevi dalla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa non risulta che siano state presentate al comune di Livorno domande di concessione edilizia per edificare colombari nella zona del monumento ai « Martiri fascisti ».

La scomparsa di monumenti dal Cimitero della Misericordia è stata rilevata dalla predetta soprintendenza, contestata all'Arciconfraternità della Misericordia e segnalata alla procura di Livorno. Non risulta che in epoca recente siano stati costruiti colombari nel luogo di monumenti « scomparsi ».

La soprintendenza di Pisa non ha informazioni in merito al contenitore sigillato.

L'Arciconfraternità della Misericordia ha segnalato la sola scomparsa della stele dedicata ai « Martiri fascisti » in data 26 ottobre 1992.

Indipendentemente dalla scomparsa della stele, il parere della soprintendenza è comunque vincolante per ogni intervento sul cimitero.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

MITA e VENDOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere —* premezzo che:

la legge 151 del 1992, ha introdotto la proroga per l'anno scolastico 1992-1993 delle precedenti graduatorie provinciali e rinvia l'aggiornamento delle graduatorie stesse;

coloro che hanno maturato il diritto, stante la legge 417 del 1989 (abilitazione e 360 giorni di servizio nell'ultimo triennio), non avrebbero la possibilità, per l'anno scolastico 1992-1993 di inserirsi nelle graduatorie per soli titoli;

i suddetti docenti avrebbero minori possibilità occupazionali tenendo conto della contrazione delle cattedre, per fattori demografici;

si potrebbe verificare così, con la proroga prevista dalla legge 151 del 1992, una situazione paradossale per cui docenti, esclusi dall'aggiornamento delle graduatorie provinciali, inattivi, nell'anno scolastico 1992-1993, potrebbero perdere il diritto acquisito, a causa della possibile decadenza da uno dei due requisiti previsti dalla legge 417 del 1989 (360 giorni di servizio nell'ultimo triennio) —:

quali provvedimenti intenda assumere, per rendere effettivo il diritto maturato dai docenti esclusi dall'aggiornamento, nel 1992, delle graduatorie provinciali a causa della legge 151 del 1992.

(4-02356)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che la situazione rappresentata — a proposito delle difficoltà occupazionali, profilatesi per i docenti aventi diritto alla partecipazione ai concorsi per soli titoli, ai fini della conseguente immissione in ruolo con effetto dal corrente anno scolastico — è conseguenza diretta dell'applicazione della legge n. 151 dell'11 febbraio 1992 la quale, come si rileva nell'interrogazione medesima, ha prorogato per tutto il predetto anno scolastico la validità delle graduatorie dei precedenti concorsi per titoli ed esami.*

Queste ultime graduatorie sono state, peraltro, ultimamente prorogate di un ulteriore anno scolastico, in conformità di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1992 n. 498, concernente « interventi urgenti in materia di finanza pubblica ».

Le innovazioni introdotte con le citate leggi, dirette in questa particolare fase con-

giunturale al contenimento della spesa pubblica, consentono all'Amministrazione di poter disporre di personale di ruolo, utilizzando — per tutto il periodo di proroga dalle stesse leggi previsto — le graduatorie non ancora esaurite dei concorsi precedentemente espletati.

Relativamente poi a quelle graduatorie attinenti a classi di concorso già esaurite, si prevede che i nuovi bandi di concorso di recente emanati ed inviati alla corte dei conti per il visto di registrazione, dovrebbero essere espletati in tempo utile a consentire il conferimento delle nomine con decorrenza dal 1° settembre successivo alla conclusione delle connesse operazioni.

Nel predisporre i suddetti bandi, l'amministrazione si è peraltro preoccupata di evitare che le proroghe, come sopra disposte, potessero comportare la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli ed, in particolare, del requisito relativo al servizio di 360 giorni prestato nell'ultimo triennio.

A tal fine si è ritenuto — sia in ragione della proroga di validità per un ulteriore anno scolastico delle graduatorie relative al precedente concorso per titoli, sia in ossequio al principio di carattere generale, che consente di maturare i requisiti di partecipazione ai pubblici concorsi fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande — di individuare il predetto « triennio precedente » con riferimento al periodo compreso tra gli anni scolastici 1989/90-1991/92, e di tenere altresì conto del periodo intercorrente tra il 1° settembre 1992 e la scadenza del termine di presentazione delle domande.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

MITA e VENDOLA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo. — Per sapere — premesso che:*

il Comitato Internazionale organizzatore dei « Giochi del Mediterraneo », ad Atene, ha scelto la città di Bari come sede della XIII edizione del 1997 —:

quando, come e se il Consiglio Comunale di Bari abbia deciso di candidare la

città a sede dei « Giochi del Mediterraneo »;

come e da chi sia stato costituito un Comitato organizzatore nazionale dei « Giochi » presieduto dall'onorevole A. Matarrese;

se il Governo abbia assunto un impegno per finanziare i « Giochi » con legge apposita;

se il CONI sia abilitato a proporre, come accaduto nell'incontro con l'Autorità Comunale del 15 febbraio 1993, ipotesi di un intervento diretto e di gestione dei privati in sostituzione o a integrazione dell'iniziativa pubblica;

quale rapporto intercorra tra il CONI e il Comitato organizzatore nazionale dei « Giochi del Mediterraneo ». (4-10864)

RISPOSTA. — 1) Il comune di Bari si è espresso nei confronti dei Giochi del Mediterraneo, da svolgere nella propria città, nella seduta del 13 novembre 1987, esprimendo parere di massima favorevole ad ospitare l'edizione del 1995; la giunta municipale nella seduta del 18 novembre 1987 ha deliberato di comunicare al CONI la disponibilità della città di Bari ad ospitare i Giochi dell'edizione del 1995.

Nella seduta poi del 23 novembre 1989 la giunta municipale ha deliberato « la volontà della città di Bari a candidarsi a sede della edizione 1997 dei Giochi del Mediterraneo ».

2) Il comitato organizzatore dei XIII Giochi del Mediterraneo è stato costituito ai sensi dell'articolo 39 e successivi del codice civile dai signori Antonio Matarrese, Michele Borbone, Vito Chiarelli e Michele Bonante dinanzi al notaio Michele Costantini, in Bari, in data 27 settembre 1992 con n. di repertorio 199896 nella raccolta n. 10866.

3) Non è stato sinora presentato alcun disegno di legge da parte del Governo per finanziare i Giochi.

4) In data 15 febbraio 1993 il CONI ha incontrato le autorità comunali di Bari per i compiti istituzionali di pertinenza e per

fornire la propria assistenza e la propria collaborazione ove ciò si rendesse necessario.

Nelle diverse ipotesi che sono state formulate nel corso del colloquio, si è fatto riferimento anche a soluzioni di tipo privatistico adottate con successo in occasione di altre manifestazioni internazionali.

Non è stato comunque il CONI a proporre alcuna soluzione poiché ciò non rientra nelle proprie competenze.

5) Il comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, come sopra detto, è stato costituito ai sensi del codice civile ed in tale veste ha una soggettività giuridica distinta da quella del CONI.

Al CONI incombe unicamente la responsabilità di verificare che l'azione del comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo sia conforme ai principi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, per riferirne all'autorità internazionale sovraordinata, responsabile dei Giochi del Mediterraneo.

Ogni altra responsabilità è assunta dal comitato stesso ai sensi e per gli effetti del codice civile.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Boniver.

MONELLO. — Ai Ministri dei trasporti e della marina mercantile. — Per sapere — premesso che:

il 12 dicembre 1992 è stato stipulato un accordo tra la Federazione dei trasporti CGIL-CISL-UIL e la Confitarma, in merito alla presenza di marittimi italiani a bordo di navi — locate a scafo nudo — a cui verrebbe riconosciuto il beneficio della legge 14 giugno 1989, n. 234 « per l'attribuzione e la sospensione temporanea dell'abilitazione ad inalberare la bandiera italiana »;

detto accordo, prevedendo un massimo di sei italiani di equipaggio per le navi superiori a 3 mila tonnellate di stazza

lorda ed anche di meno per quelle di stazza inferiore, provocherà una preoccupante espulsione di marittimi italiani nelle diverse qualifiche (comuni, sottufficiali, ufficiali), dopo i pesanti tagli all'occupazione dovuti all'introduzione del « regime di doppia bandiera », che ha già ridotto della metà la forza-lavoro imbarcata a vantaggio di lavoratori provenienti dal terzo mondo, che costano di meno e che pertanto garantiscono maggiori profitti;

la stragrande maggioranza dei marittimi che corrono il rischio di essere licenziati per tale accordo risiede in aree del meridione già colpite da alto tasso di disoccupazione (Sicilia, Calabria, Puglia, Campania);

il settore dei marittimi non beneficia di nessun ammortizzatore sociale (cassa integrazione, prepensionamenti, mobilità);

dell'applicazione dell'accordo beneficieranno, come sempre è stato in questi anni, solo gli armatori privati — tra l'altro con una realtà marinara e cantieristica italiana fortemente assistita dallo Stato — i quali avranno uno strumento in più rispetto ad altre società armatoriali pubbliche, in particolare quelle non sovvenzionate —:

1) se fosse e sia a conoscenza dell'accordo stipulato meglio conosciuto come *bare boat* (« scafo nudo ») e se gli uffici del Ministero abbiano preventivamente espresso parere favorevole, ovvero qualsiasi altra forma di parere, a una sostanziale modifica della legge n. 234 del 1989, che introduceva col regime di « doppia bandiera » la soglia massima consentita per l'imbarco di marittimi italiani in navi locate a scafo nudo pari al 50 per cento della forza lavoro impiegata;

2) se non ritenga illegittimo un accordo che di fatto modifica una legge, nella lapalissiana considerazione che qualsiasi modifica della legge n. 234 del 1989 può essere fatta solo dal Parlamento su proposta del Ministro e/o del Governo e/o di gruppi parlamentari ivi rappresentati;

3) se non ritenga conseguentemente di dichiarare nulli i contenuti dell'accordo sottoscritto al di fuori e al di sopra della legge, accordo che già ha creato nelle aree del paese interessate forti critiche, perplessità, prese di posizioni negative da parte dei lavoratori marittimi e delle loro strutture periferiche associative, sindacali, politiche, che ne chiedono altresì l'immediata modifica o quantomeno la verifica dal basso, attraverso il pronunciamento dei lavoratori interessati, dei vari punti soggetti ad accordo;

4) se non ritenga necessario intervenire comunque per estendere ai numerosi lavoratori marittimi i benefici previsti per tutte le altre categorie di lavoratori italiani, come cassa integrazione, prepensionamenti, mobilità;

5) se non ritenga, allo stato delle cose, particolarmente grave e anacronistica la prospettiva di lavoro e la futura condizione di imbarco per i giovani che abbiano frequentato o che frequentino i corsi degli istituti tecnici nautici, con titoli di studio che sembrerebbero perdere la loro ragione d'essere alla luce dell'accordo sottoscritto;

6) se non ritenga di rendere pubblici i risultati della circolare del Ministro della marina mercantile n. prot. 257649 del 30 settembre 1992, inerente il rispetto della legge n. 234 del 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1990, n. 66, da parte di quelle navi cui è stata rilasciata autorizzazione di « dismissione temporanea di bandiera ». (4-10543)

RISPOSTA. — *L'istituto della « bareboat charter registration » di cui agli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234 è conosciuto e praticato dai più avanzati Paesi come strumento destinato a far fronte alla consistente crescita dei costi operativi delle navi, alle difficoltà di mantenere adeguati standards competitivi ed al conseguente declino delle loro marine mercantili.*

La concorrenza delle bandiere di convenienza ha reso infatti necessario, per le marine che operano sui traffici internazionali, ricorrere ad istituti, come il « doppio

registro » ed, appunto, la « bareboat charter registration » per tener testa a tale concorrenza.

Il nostro Paese è pervenuto per ultimo alla determinazione di istituire quest'ultimo sistema, per assicurare alla flotta nazionale impegnata sulle rotte internazionali condizioni operative almeno in parte raffrontabili a quelle dei Paesi concorrenti e degli stessi partners comunitari.

Secondo stime della Comunità Economica Europea, il differenziale di costi di esercizio rilevato tra una nave di bandiera italiana ed un'unità equivalente battente bandiera della concorrenza ammonta a più di lire 1.400 milioni su base annua.

Sulla tematica dell'applicazione degli articoli 28 e 29 della legge n. 234 del 1989, il Ministro pro tempore della marina mercantile aveva debitamente ed opportunamente riferito al Parlamento, come risulta dai resoconti dei lavori della 8^a Commissione del Senato relativi alla seduta del 2 ottobre 1991 e dai resoconti dei lavori della 9^a Commissione della Camera dei Deputati del 4 dicembre 1991.

Per quanto concerne più specificamente la tutela dei livelli occupazionali, l'articolo 29 della legge n. 234 del 1989, nell'intento di introdurre elementi di flessibilità nell'impiego del naviglio, salvaguardando al tempo stesso l'interesse dei marittimi italiani, ha previsto un doppio meccanismo di tutela nell'interesse di questi ultimi: innanzitutto, con la previsione della previa stipulazione di appositi contratti collettivi nazionali, nei quali vengono fissate le condizioni applicabili a bordo delle navi interessate e si tutela, di fatto, la percentuale di italiani da imbarcare sulle stesse; in secondo luogo, richiedendo, al fine dell'autorizzazione alla dismissione temporanea di bandiera a seguito di locazione a scafo nudo della nave a straniero, il previo parere di un'apposita commissione, ugualmente si tutelano gli interessi dei marittimi perché in detta commissione sono pariteticamente rappresentati datori di lavoro ed associazioni sindacali dei lavoratori.

Nessuna autorizzazione, pertanto, può essere data senza un sostanziale consenso delle parti sociali e senza che sia assicurata l'osservanza delle espresse prescrizioni, che,

in materia di lavoro nautico, sono poste dal citato articolo 29 della legge n. 234 del 1989 e che vengono ulteriormente dettagliate negli appositi contratti collettivi.

Tale sistema è pertanto diretto a garantire una gestione del fenomeno concordata con le parti sociali.

La normativa in materia non fissa la consistenza numerica o percentuale dei marittimi italiani da imbarcare sulle navi in questione, in quanto tale compito è demandato alle parti sociali in sede di contrattazione collettiva. Non sembra, perciò, sotto tale profilo, che l'accordo collettivo cui l'interrogante si riferisce possa essere considerato non conforme alle pertinenti disposizioni di legge.

Non risulta inoltre che siano state avanzate in proposito proposte tendenti a modificare le vigenti disposizioni per introdurre una « soglia massima consentita per l'imbarco di marittimi italiani ». Non si è quindi avuta occasione di esprimersi su tale eventualità che, peraltro, snaturerebbe il carattere « concordato » e flessibile del descritto procedimento di autorizzazione alla dismissione temporanea di bandiera.

Per quanto concerne il merito delle osservazioni, si deve evidenziare che sul mercato internazionale, qualora le condizioni della gestione armatoriale non sono allineate a quelle della concorrenza straniera, si determina, in tempi più o meno lunghi, la crisi delle aziende armatoriali che gestiscono le unità dedicate, con conseguente vendita delle navi e perdita totale e irreversibile dei relativi posti di lavoro.

In questo contesto, la normativa sulla dismissione temporanea di bandiera rappresenta un « male minore » anche sotto il profilo occupazionale, perché, di fronte al fenomeno della fuga incontrollata verso la bandiera straniera, tale sistema rappresenta comunque un mezzo per il controllo ed il contenimento del fenomeno della dismissione definitiva e, quindi, uno strumento per recuperare, almeno in parte, l'occupazione che rischia di andare ulteriormente ed irrimediabilmente perduta a seguito del progressivo accentuarsi del fenomeno.

Non va, inoltre, trascurato che, proprio sui traffici internazionali — coperti dalla

normativa sulla locazione a scafo nudo — la formazione degli equipaggi è stata spesso difficile a causa della carenza di personale disponibile ad effettuare imbarchi di lunga durata e su rotte lontane dal nostro Paese.

Di questa situazione, che talora rende inevitabile il ricorso a marittimi di altre nazionalità, sono consapevoli le stesse organizzazioni sindacali, che hanno dato il loro assenso sia ai contratti collettivi in materia, sia alle singole operazioni di dismissione temporanea di bandiera sinora autorizzate.

In ordine al rispetto della legge n. 234 del 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 1990 da parte della nave cui è stata accordata l'autorizzazione a dismettere temporaneamente la bandiera, si precisa che la circolare n. 257649, che dispone le opportune verifiche al riguardo, è in vigore soltanto dagli ultimi mesi dello scorso anno, pertanto non è stato sinora possibile avere un quadro — statisticamente significativo — sugli aspetti attinenti l'osservanza di dette norme.

Non risultano comunque segnalate particolari inosservanze da parte degli operatori, da sanzionare con la revoca del provvedimento di autorizzazione alla temporanea dismissione di bandiera così come testualmente previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 1990.

Si fa infine presente che l'articolo 6, comma 15 del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 5, prevede la cassa integrazione e la mobilità anche per i marittimi imbarcati sulle navi di linea che effettuano trasporto di merci alla rinfusa.

Il Ministro della marina mercantile: Tesini.

NUCCIO e GIUNTELLA. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere se risponda al vero:*

che la moglie dell'ex capo di Gabinetto dell'ex Ministro della sanità De Lorenzo, dottor Andrea Camera, è stata nominata dirigente generale e preposta al Centro Studi dello stesso Ministero, che, nel riordino del Ministero, è assunto a dignità di dipartimento;

che Camera Teresa, sia nipote del predetto Camera Andrea ed assegnata al Servizio centrale della programmazione sanitaria;

che Camera Anna, IX livello funzionale, nipote anch'essa dell'ex capo di Gabinetto Camera Andrea, sia assegnata alla direzione generale degli ospedali;

che il dottor Aglione Salvatore, marito della dottoressa Camera Teresa su riferita, presti servizio alla direzione generale del servizio farmaceutico;

che Ricci Stefania sia anch'essa nipote dell'ex capo di Gabinetto e assegnata al servizio per l'attuazione sanitaria;

che Camera Maria Teresa, figlia dell'ex capo di Gabinetto, sia vincitrice di una borsa di studio presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, dove il dottor Camera è inserito come docente;

inoltre, che un altro nipote del dottor Camera presti servizio, in qualità di medico, presso l'Istituto dermatologico dell'Immacolata, istituto a carattere scientifico di pertinenza da sempre, del Ministro della sanità;

quali iniziative di competenza il Ministro intenda assumere in ordine a quanto sopra evidenziato. (4-12519)

RISPOSTA. — *Le notizie riportate nell'atto parlamentare cui si risponde potrebbero a prima vista adombrare un quadro di irregolarità, che non si ritiene tuttavia aderente alla realtà, sulle modalità esperite dal Ministero della sanità nell'adempimento dei concorsi per l'assunzione dei propri funzionari; quadro che, oltretutto, non si attaglia a quello che, invece, per legge, necessariamente dev'essere proprio di ogni pubblica amministrazione, in forza del noto vincolo costituzionale per cui ai pubblici impieghi si accede mediante concorso. Ed, anzi, la relativa selezione dei vincitori deve sempre avvenire attraverso prove scritte o « quesiti a risposta multipla », la cui valutazione presuppone il rigoroso anonimato dei candidati, e successive prove orali, le une e le altre affidate a commissioni giudicatrici che, nei concorsi*

per funzionari, sono di norma presiedute da magistrati e comprendono docenti universitari estranei all'amministrazione.

È, poi, utile aggiungere che il dottor Andrea Camera, Consigliere di Stato, già dirigente generale di questo Ministero dal 30 dicembre 1976 al 22 aprile 1982, ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto presso questo Ministero dal luglio 1989 al febbraio 1993.

Ciò opportunamente premesso, si forniscono, con specifico riferimento ai singoli casi citati nell'atto parlamentare, i seguenti obiettivi chiarimenti.

Dottoressa Anna Paola Lotti, moglie.

È stata assunta in servizio presso questo Ministero in data 16 ottobre 1961, quale vincitrice di pubblico concorso per esami a posti di consigliere di III classe nella carriera direttiva amm.va.

A quanto risulta è stata contemporaneamente vincitrice anche di analogo concorso indetto dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, presso il quale non ha assunto servizio.

È stata promossa direttore di sezione dal 1° luglio 1970 e direttore aggiunto di divisione dal 1° luglio 1975; è stata, poi, nominata primo dirigente dal 19 dicembre 1978 ed è stata promossa alla qualifica di dirigente superiore per turno di anzianità con decorrenza 1° gennaio 1987.

Nella sua carriera ha espletato funzioni di carattere prima direttivo poi dirigenziale in varie direzioni generali ed uffici centrali, quali: affari amministrativi e personale, contenzioso, ospedali, alimenti e nutrizione, igiene pubblica (direzioni questa dove negli anni 1982-1986 ha avuto la reggenza delle div. V e VII e la firma degli atti dirigenziali delle Div. II, IV e VI). Più recentemente ha rivestito l'incarico di segretaria della « Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie », organo speciale di giurisdizione amministrativa istituito presso il Ministero della sanità.

La nomina a dirigente generale, dal 30 dicembre 1991, è sopravvenuta quando la dottoressa Lotti si è trovata già al vertice dell'ordinaria carriera amministrativa, con trenta anni di servizio.

Precedentemente sono stati nominati dirigenti generali, su proposta del Ministro pro-tempore, il dottor Irinus Serafin, anch'egli dirigente superiore, ed il dottor Romano Marabelli, primo dirigente veterinario; dopo di lei sono stati nominati dirigenti generali, su proposta dello stesso Ministro, il dottor Giovanni Zotta ed il dottor Gennaro Niglio, primi dirigenti amministrativi, e la dottoressa Marta Di Gennaro, medico della IX qualifica funzionale.

Del resto, il curriculum richiesto per la nomina a dirigente generale, comprensivo dei titoli di carriera, culturali e professionali da lei posseduti (fra i quali quello di procuratore legale e quello di abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche), è stato ritenuto congruo ai fini del conferimento della nomina predetta sia dal Consiglio dei Ministri sia, in sede di controllo di legittimità, dalla Corte dei conti.

Detto funzionario, peraltro, non risulta neppure in qualche modo avvantaggiato nell'attribuzione della funzione di dirigente generale, giacché non è stata prescelta per dirigere una struttura organizzata a livello di direzione generale, né è stata preposta a capo del « Centro studi » del Ministero della sanità, presso il quale, invece, è stata assegnata come consigliere ministeriale, senza sottacere che l'attività del « Centro studi » spetta, in base al suo ordinamento, al Ministro della sanità ed al presidente del comitato di coordinamento.

Va chiarito, infine, che non risponde al vero l'asserzione secondo cui le previsioni dello schema di ristrutturazione del Ministero della sanità farebbero assurgere il « Centro Studi » a dignità di « Dipartimento », essendo previsto, al contrario, che lo stesso venga ad assumere più semplicemente la struttura di « servizio ».

Dottoressa Anna Camera — nipote.

È risultata vincitrice del concorso pubblico per esami a tre posti di consigliere nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale del 10 settembre 1979, classificandosi prima in graduatoria.

È stata assunta in servizio a decorrere dal 30 ottobre 1980 ed è stata assegnata, dapprima, alla direzione generale degli affari amministrativi e del personale e, successivamente, alla direzione generale degli ospedali.

Risulta che ha partecipato, anche, al concorso per commissario di pubblica sicurezza presso il Ministero dell'interno, dal quale, superate le prove scritte, è stata poi esclusa per l'accertata mancanza di due centimetri rispetto all'altezza minima prescritta dal relativo bando.

Dottoressa Teresa Camera — nipote.

Ha partecipato, con un altro candidato, al concorso pubblico ad un posto di analista di organizzazione — VIII qualifica funzionale — indetto con decreto ministeriale 7 gennaio 1988, classificandosi prima in graduatoria; l'altro candidato è stato dichiarato vincitore nel concorso di analista di sistema, parimenti bandito dal Ministero della sanità.

È stata assunta in servizio dal 1° luglio 1991 ed è stata assegnata al servizio centrale per la programmazione sanitaria.

Risulta che in precedenza ha partecipato al concorso per titoli ed esami ad un posto di ricercatore presso l'Istituto Superiore di Sanità, classificandosi al secondo posto perché altro candidato, in sede di valutazione dei titoli, si è avvantaggiato del possesso di una anzianità di servizio maturata presso altra amministrazione.

Dottor Salvatore Aglione — ora affine di terzo grado.

È risultato vincitore del concorso pubblico per esami a trentatré posti di consigliere nella carriera direttiva amministrativa di questo Ministero, classificandosi al ventitreesimo posto in graduatoria.

È stato assunto in servizio a decorrere dal 17 gennaio 1985 ed è stato assegnato dapprima alla direzione generale degli affari amministrativi e del personale, e poi all'ufficio di gabinetto, alla direzione generale degli ospedali e alla direzione generale del farmaceutico.

Nel corso del servizio presso il Ministero della sanità ha conosciuto la dottoressa Teresa Camera, dianzi citata, con la quale ha contratto matrimonio il 2 dicembre 1987.

Dottoressa Stefania Ricci — ora affine di terzo grado.

Si è laureata in economia e commercio presso l'università degli studi « La Sapienza » di Roma con 110 e lode ed ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di commercialista.

Ha partecipato al concorso pubblico per esami a 70 posti di funzionario amministrativo — VIII qualifica funzionale — bandito con decreto ministeriale 6 aprile 1988, classificandosi prima in graduatoria.

Ha partecipato anche, nell'anno 1990, al concorso a 5 posti di economista presso il Ministero della sanità, risultando non idonea nella prova orale.

Sembra che in precedenza abbia prestato servizio stabile presso la « Esso Italiana S.p.A. », quale funzionario nel settore « Bilanci e investimenti », con due avanzamenti di merito e con l'incarico di « sindaco revisore » di società controllate dalla Esso stessa.

Dottor Andrea Camera — nipote.

Da elementi forniti dal Consigliere Camera risulta che il nominato sanitario ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso l'università degli studi di Roma « La Sapienza » con 110 e lode; si è specializzato in cardiologia; ha prestato servizio, a contratto, presso la clinica « Annunziatella » di Roma; è stato vincitore di concorso pubblico come assistente medico presso la unità sanitaria locale 49 di Amalfi.

Presso l'Istituto dermatologico dell'Immacolata di Roma, è stato assunto, al pari di altri medici, a seguito di domanda, nella posizione di assistente medico, con contratto di diritto privato.

Si sottolinea che l'istituto suddetto è presidio di un Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, e che ha conseguito la classifica ospedaliera ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e, successivamente, è stato riconosciuto — con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica — istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato.

Risulterebbe che tale assunzione non ha comportato, a norma del vigente ordinamento per gli « istituti di ricovero e cura a carattere scientifico », alcun intervento di controllo sul relativo atto da parte del Ministero della sanità, né implica alcuna incidenza di spesa sulla contribuzione concessa dal Ministero medesimo per il personale utilizzato nella ricerca eseguita da detto istituto.

Dottoressa Maria Teresa Camera — figlia.

È opportuno premettere che i docenti stabili presso la scuola superiore della pubblica amministrazione formano un apposito contingente, costituito da docenti universitari, magistrati e dirigenti della pubblica amministrazione, che, a tale fine, vengono posti in posizione di fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e nominati stabilmente con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il consigliere Camera ha precisato che egli non è mai stato docente stabile presso detta scuola; è stato invitato talvolta a tenere un limitato numero di lezioni inserite nei corsi di formazione destinati a funzionari già vincitori di concorsi presso pubbliche amministrazioni o ad intervenire a seminari su problematiche particolari.

D'altronde l'unica posizione di « fuori ruolo » rivestita da detto magistrato del Consiglio di Stato riguarda il periodo di assunzione dell'incarico di Capo di Gabinetto del Ministero della sanità.

Risulta che la dottoressa Maria Teresa Camera ha partecipato — nell'anno scolastico 1991-1992 — al sedicesimo concorso pubblico, per esami e titoli, per l'ammissione ad

un corso di preparazione, con concessione di borse di studio, per il reclutamento di sessantasette impiegati civili della settima qualifica funzionale di Ministeri vari.

A tal fine ha superato tre fasi selettive:

la prima, di ammissione al corso, comprendente tre prove scritte (diritto privato, storia contemporanea, lingua inglese), classificandosi all'ottavo posto;

la seconda, rivolta all'assegnazione ai Ministeri, comprendente due prove scritte (argomenti di diritto amministrativo e di diritto costituzionale) ed una prova orale vertente su tutte le materie svolte durante il corso, classificandosi al quinto posto;

la terza, preordinata alla formazione della graduatoria relativa all'assegnazione ai Ministeri, comprendente la presentazione di una tesi scritta di diritto amministrativo ed un colloquio (argomenti di diritto del lavoro e sociologia dell'organizzazione). Classificatasi al terzo posto, ha scelto, quale destinazione, il Ministero dei trasporti — Direzione generale dell'Aviazione Civile.

Infine, non va sottaciuto, per la sua palese rilevanza, come emerge dagli atti di ufficio, che a suo tempo la dottoressa Maria Camera, sorella del consigliere Camera, candidata ad un concorso a consigliere di III classe indetto da questo Ministero, è stata dichiarata non idonea nelle relative prove scritte. La stessa è stata, poi, vincitrice in un concorso successivamente espletato presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ove presta attualmente servizio nella carriera direttiva amministrativa.

In conclusione, i funzionari suddetti sono oggi in servizio presso questa od altra pubblica amministrazione, dopo esserne stati assunti regolarmente in seguito a rigorose forme selettive di esami, la cui trasparenza è stata garantita da norme di legge all'uopo apprestate dall'ordinamento.

Infatti, è agevole rilevare che la doverosa imparzialità della pubblica amministrazione — nell'attività preordinata ad assicurare il personale per i propri uffici — discende esclusivamente dalla legittimità dei procedimenti eseguiti e, cioè, dalla piena regolarità

delle relative procedure concorsuali. Né può dubitarsi del buon diritto da parte di qualsiasi candidato provvisto di tali requisiti di prendere parte ad un pubblico concorso.

Le considerazioni suesposte valgono anche per il concorso a posti di medico presso questo Ministero, tuttora in fase di espletamento — cui pure allude l'interrogazione — tenuto conto che, anche in questo caso, la trasparenza e l'imparzialità della selezione concorsuale devono discendere dalla piena regolarità e legittimità del relativo procedimento, obiettivo questo al quale rimane impegnato questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Azzolini.

PARLATO. — Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali, dell'ambiente, dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

negli ultimi tempi i sindaci dei comuni di Ischia, Barano e Casamicciola Terme nell'isola di Ischia stanno rilasciando una serie di autorizzazioni per l'allocatione di antiestetiche tabelle pubblicitarie persino nelle adiacenze dei beni paesistici e di interesse storico-artistico, ignorando od aggirando il parere dell'ente provinciale del turismo e qualsiasi altro controllo;

alcuni di tali cartelli deturpano, in particolare, la strada che conduce alla suggestiva spiaggia dei « Maronti », la più grande dell'isola;

oltre al danno di impatto ambientale tali autorizzazioni sono viziate giacché sull'isola d'Ischia vige il vincolo assoluto di « immodificabilità » fino all'approvazione del piano paesistico (così come confermato da varie sentenze del Consiglio di Stato e della Cassazione) e, pur avendo competenze preventive delegate dalla regione, i comuni non possono violare le direttive regionali al riguardo, né derogare dall'esame del Ministero dei beni culturali ed ambientali e dall'assenso dell'ente provinciale del turismo —:

quali urgenti provvedimenti al riguardo intendano adottare;

se si ritenga di intervenire per evitare che le bellezze naturali e i beni di interesse storico-artistico di Ischia siano soppiantate dalla tabellonistica selvaggia che supera persino, a parte la collocazione impropria, le dimensioni *standard* tollerabili in loco;

se consti che la magistratura abbia avviato un'inchiesta per accertare le violazioni di legge e le responsabilità del caso.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-31299 del 12 febbraio 1992. (4-00099)

RISPOSTA. — In più occasioni la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli ha invitato i comuni dell'isola a vigilare affinché non venissero installati tabelloni pubblicitari abusivi, da ultimo in data 21 maggio 1992 con nota n. 14264 inviata per conoscenza anche alla procura della Repubblica.

Non è mai pervenuta alcuna risposta delle amministrazioni comunali.

Il Ministero di grazia e giustizia, per quanto di sua competenza, ha comunicato di non avere elementi da fornire.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

PARLATO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere — premesso che:

l'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992 n. 161, « Statizzazione e nuova denominazione degli educandi femminili riuniti di Napoli », già « Reali », recita come segue: « L'ente provvede al soddisfacimento immediato, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle passività risultanti dal debito contratto con il Ministero del tesoro, nonché dal debito contratto con il Banco di Napoli, mediante alienazione della parte del patrimonio fondiario necessaria a tal fine, con l'osservanza delle

procedure previste dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni » —:

quale sia il debito contratto con il Ministro del tesoro e se su esso corrano o meno interessi ed a quale tasso;

quale sia il debito contratto con il Banco di Napoli e se su esso corrano o meno interessi ed a quale tasso;

quale sia il patrimonio fondiario dell'ente, quale ne sia ora la destinazione e quale ne sia il valore;

quale parte di esso abbia valenza storica, architettonica, artistica e quale sia la parte che si intenda alienare. (4-01305)

RISPOSTA. — *Il patrimonio degli educandi femminili di Napoli è costituito dal complesso immobiliare sito in piazza Miracoli n. 37, che consiste in un vasto edificio, parzialmente agibile ed in aree pertinenziali per un valore stimato nel 1988 (secondo una perizia dell'architetto Francesco Amato) in lire 15.334.280.000.*

Altra consistenza immobiliare è quella costituita dai fondi sparsi prevalentemente nel Casertano, estesi per mq. 456.513 in terreni e per mq. 35.367 in zone edificabili; ad essi vanno annessi i fabbricati rurali per un valore complessivo di lire 8.733.663.200.

Quanto poi alle situazioni debitorie, lo stesso educandato deve:

al Ministero del tesoro la somma di lire 934.045.000, oltre a lire 417.282.000 per interessi (da versare alla CPDEL), nonché la somma di lire 322.496.000, oltre a lire 166.407.000 per interessi (da versare alla Cassa pensioni per gli insegnanti elementari);

al Banco di Napoli la somma di lire 2.806.710.000 per scorta ed interessi maturati (al tasso del 24,5 per cento).

Altre pendenze debitorie, al momento non esattamente quantificabili, sono quelle dovute per crediti ed integrazioni salariali al personale, in conseguenza del contenzioso

tuttora in corso, nonché per crediti attinenti alle utenze, in corso di ammortamento.

Il ripiano, in particolare per quanto concerne l'esposizione con il Ministero del tesoro e con il Banco di Napoli, si realizzerà con la vendita dei fondi rustici in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 2 della legge di statizzazione n. 161 del 17 febbraio 1992, cui ha fatto riferimento l'interrogante.

Per completezza di informazione si aggiunge che le entrate attuali si limitano ai canoni d'affitto delle parti locate, mentre gravano tuttora a carico dell'Ente le spese connesse alle attività didattiche non ancora assunte dal comune di Napoli.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

PARLATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

l'ADUSBEP, l'associazione che tutela gli interessi degli utenti dei servizi bancari e finanziari, ha denunciato la falsa e comoda interpretazione che gli istituti di credito danno del disposto dell'articolo 7 della legge sulla trasparenza bancaria illecitamente trattenendosi un giorno di valuta sugli interessi maturati per la scadenza in portafoglio dei CCT, BOT e titoli analoghi così accreditando ai loro clienti correntisti detti interessi a partire dal giorno lavorativo successivamente utile all'incasso degli interessi delle cedole in scadenza;

tale procedura è ritenuta perfettamente in regola con gli accordi interbancari da Banca d'Italia e tesoro e dalle stesse banche in quanto i decreti di attuazione della citata legge sulla trasparenza bancaria si prestano a dubbia interpretazione —;

quali provvedimenti abbia assunto o, finalmente, intenda assumere perché i sempre più tartassati risparmiatori italiani non vengano ulteriormente frodati nei loro legittimi interessi. (4-07037)

RISPOSTA. — *L'articolo 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 154 — il quale prevede che*

la valuta assegnata alle operazioni bancarie decorre dal giorno di esecuzione delle stesse — si applica soltanto alle operazioni aventi ad oggetto denaro contante, assegni circolari emessi dallo stesso ente creditizio ed assegni bancari tratti sullo stesso sportello in cui l'operazione viene effettuata.

Per quanto riguarda le operazioni relative ai titoli dello Stato, il decreto ministeriale 9 luglio 1992 ha introdotto obblighi di pubblicità, criteri di determinazione dei prezzi, nonché limiti all'applicazione di diritti di custodia, di spese di gestione e di amministrazione e di altri oneri, cui devono attenersi gli intermediari abilitati in sede di collocamento dei titoli.

La determinazione di altre condizioni non previste dal citato decreto, tra cui la valuta di accredito dei valori nominali e delle cedole d'interesse dei titoli dello Stato in scadenza, è rimessa alla libera contrattazione delle parti, nel rispetto degli obblighi di pubblicità imposti dalla citata legge n. 154 del 1992.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

PARLATO. — Ai Ministri del turismo e spettacolo, di grazia e giustizia, dell'interno e della sanità. — Per conoscere — premesso che:

il dottor Vincenzo Mazzi funzionario dell'Ente italiano del turismo (ENIT), in servizio all'epoca dei fatti poi menzionati presso l'ufficio di Monaco di Baviera, è stato sottoposto per anni ad inaudite persecuzioni, ivi compreso il forzato rientro alla sede di Roma, con connessi pesanti disagi e penalizzazioni economiche, in quanto nel 1985 avrebbe scoperto e comunicato agli organi competenti dell'ENIT ed al ministro competente, oltre che al Presidente del Consiglio dell'epoca, che il direttore dell'ENIT di Monaco e l'impresa Volani di Rovereto (impresa, si dice, molto protetta politicamente) organizzavano l'invio di turisti tedeschi in Spagna, dove l'impresa in questione era proprietaria di un complesso residenziale, anziché in Italia !...;

essendo stata prodotta al Senato, al riguardo nella X legislatura, l'interroga-

zione parlamentare n. 4-02433, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con nota prot. 6947 del 29 dicembre 1988 rispondeva tra l'altro come segue: « Con riguardo all'interrogazione in oggetto — con la quale la S.V. prospetta la questione di pretese persecuzioni subite circa accordi irregolari tra la società Volani e il direttore della sede ENIT di Monaco — si evidenzia quanto segue.

Della questione oggetto dell'interrogazione il Ministero ha avuto notizia in seguito ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal dottor Mazzi avverso il provvedimento di trasferimento da Monaco di Baviera alla sede di Roma.

Nel corso dell'istruttoria del predetto ricorso sono emersi i seguenti fatti:

il delegato ENIT che aveva avuto contatti irregolari con l'impresa Volani di Rovereto, consistenti in uno scambio di telex fra lo stesso delegato e l'impresa, è morto poco tempo dopo lo svolgimento dei fatti denunciati dal Mazzi;

L'Ente inviò in loco nel 1986 una ispezione, dalla quale è stato rilevato che la questione, oltre lo scambio di detti telex, non aveva avuto più seguito.

Il ricorso prodotto dal dottor Mazzi avverso il provvedimento di trasferimento ha riportato parere sfavorevole da parte del Consiglio di Stato; in tal senso è in corso di predisposizione il decreto da sottoporre alla firma del Presidente della Repubblica.

Dai numerosi atti prodotti dal ricorrente, non è risultato comunque accertabile l'intento persecutorio dell'ente asserito dallo stesso dottor Mazzi;

in ogni caso lo scrivente ha sollecitato l'invio degli atti dell'inchiesta dell'ENIT al proprio ufficio ispettivo. Recentemente la documentazione è qui pervenuta e, sulla sua scorta, l'ufficio in questione provvederà ad avviare con urgenza le iniziative opportune anche con un'inchiesta presso la sede ENIT di Monaco di Baviera, del cui esito la S.V. sarà tenuta informata.

Si evidenzia infine che presso la Procura della Repubblica sono state presentate due denunce, una del predetto funzionario contro il presidente ed il direttore dell'Ente, per comportamento omissivo in ordine alla denuncia presentata dallo stesso dottor Mazzi, e l'altra dal presidente dell'ENIT contro il Mazzi per appropriazione di somme di danaro dell'Ente ed altri comportamenti irregolari.

Tali denunce seguiranno il loro corso presso le sedi giudiziarie competenti » —:

quali iniziative assunse l'ufficio ispettivo dell'ENIT, a quali conclusioni pervenne e quali iniziative assunsero l'ENIT ed il Ministro per quanto di sua competenza;

per quanto riflette l'inchiesta cosa essa accertò;

per quanto riguarda i due procedimenti aperti a seguito di denunce presso la Procura della Repubblica di Roma, quali conclusioni essi ebbero;

se il direttore della sede ENIT di Monaco, poi defunto e responsabile secondo il dottor Mazzi di quanto da lui denunciato, fosse il fratello dell'avvocato Salvatore Vitiello sul quale così si espresse *Avvenimenti* il 3 ottobre 1990: « Tra gli imprenditori amici di Gava si segnala Vincenzo Dattilo, che in passato è stato anche sindaco del paese, e le cui imprese lavoravano senza sosta in tutta la penisola sorrentina oltre che, naturalmente, nelle zone colpite dal terremoto del 1980. Dattilo è imparentato con Vittorio Vanacore, un ragioniere di 63 anni che da tempo immemorabile siede sulla poltrona di presidente della USL 35, dove si è distinto per aver saputo abbinare una disastrosa gestione del più grosso ospedale della zona, il San Leonardo, a una distribuzione clientelare degli appalti per le forniture ed i servizi. Nel consiglio di amministrazione della USL siede un altro gaviano di ferro: si tratta dell'avvocato Salvatore Vitiello, soprannominato " camorra " nella sua qualità di difensore degli uomini del clan D'Alessandro. Vitiello che è il principale candidato alla successione di Vanacore, è

stato anche assessore alla cultura di Castellammare di Stabia »;

se risultino procedimenti penali anche a carico del Salvatore Vitiello quale componente della USL 35 di Castellammare di Stabia o quale consigliere comunale della DC di Castellammare o per altro e se le indagini e le inchieste dell'ENIT abbiano accertato rapporti tra i due fratelli Vitiello (Salvatore e Antonio) che possono riguardare la Volani (secondo quanto risulta all'interrogante legata alla DC sino alle ultime elezioni politiche prese) che l'ENIT, avuto riguardo a lesioni del pubblico interesse sia alla USL 35 della Campania che al comune di Castellammare che all'ENIT, e all'esplosione della marea di scandali stabiesi. (4-07045)

PARLATO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere — premesso che:

il dottor Vincenzo Mazzi, funzionario dell'ENIT dimessosi il 17 gennaio 1992, non riesce a riscuotere dall'Ente — per l'evidente ostruzionismo dello stesso nei confronti del Mazzi stante quanto a suo tempo da questi denunciato in ordine all'ufficio ENIT di Monaco di Baviera l'indennità di liquidazione spettantegli;

in data 2 luglio 1992 il Mazzi ha diretto un telegramma al ministro, chiedendogli di intervenire sull'Ente stante la impignorabilità e la insequestrabilità dell'indennità;

tuttavia a tutt'oggi né l'ENIT né il ministro risulta che abbiano dato riscontro né formale né sostanziale —:

cosa ancora si attenda per far cessare la grave ingiustizia commessa dall'Ente in danno al Mazzi e che gli ha arrecato danni gravissimi, sino a metterne in pericolo la stessa sopravvivenza. (4-07103)

RISPOSTA. — *Le vicende che riguardano il dottor Mazzi — funzionario dell'ENIT — sono*

state costantemente seguite da questo ministero nella qualità di autorità vigilante dell'ENIT.

Le relative vicende sono tutte sfociate in processi amministrativi e penali che rappresentano il preciso quadro di riferimento.

La questione del trasferimento del dottor Mazzi dalla sede di Monaco di Baviera a Roma, è stata definita con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1990, con il quale è stato dichiarato respinto, il ricorso straordinario proposto dal dottor Mazzi.

Avverso questa decisione il dottor Mazzi ha proposto ricorso per revocazione.

Il relativo ricorso è stato deciso con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1992 che lo ha dichiarato inammissibile.

Nell'aprile del 1992 il dottor Mazzi ha presentato un ulteriore ricorso al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti dell'ENIT concernenti l'inquadramento nelle qualifiche funzionali.

Anche quest'ultimo ricorso è stato dichiarato respinto con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992.

I giudizi amministrativi così conclusi dimostrano quindi la infondatezza delle pretese del dottor Mazzi e l'assenza di qualsivoglia intento persecutorio nei suoi confronti.

Come è noto infatti le decisioni sui ricorsi straordinari al Capo dello Stato, sono adottate su proposta del Ministro competente previo parere del Consiglio di Stato.

Nelle predette decisioni, la proposta del Ministro pro-tempore, è stata sempre conforme all'avviso del Consiglio di Stato.

Per quanto concerne i provvedimenti penali instaurati a carico del dottor Mazzi — in relazione ai reati di peculato e corruzione — a lui ascritti nel periodo di servizio prestato presso la delegazione ENIT di Monaco di Baviera, questi si sono conclusi in primo grado con decisione di condanna.

In grado di appello, la decisione di primo grado è stata riformata in senso favorevole al ricorrente.

Il dottor Mazzi, dall'anno 1992 è stato posto a riposo a domanda, sicché egli non intrattiene più un rapporto di servizio con l'ENIT.

Si fa presente che, da notizie fornite dal Comando regione Carabinieri Campania, non risulta che l'avvocato Salvatore Vitiello abbia congiunti di nome Antonio, pertanto non vi sono elementi sufficienti per affermare che sia esistito un qualche rapporto di parentela tra l'ex direttore della sede ENIT di Monaco di Baviera e l'avvocato Vitiello.

Infine è da segnalare che sia l'avvocato Vitiello che il signor Vittorio Vanacore sono attualmente latitanti in quanto colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nel luglio 1992 dal G.I.P. di Napoli per i reati di associazione per delinquere, corruzione ed altro connessi in qualità di funzionari della unità sanitaria locale n. 35 di Castellammare di Stabia.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Boniver.

PARLATO. — Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dei beni culturali ed ambientali, dell'ambiente e delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso quanto ha già formato oggetto di precedente atto ispettivo al riguardo, regolarmente inevaso e:

che circa un anno fa la società « Dio guardi spa » ha iniziato uno scavo con trivellazione del sottosuolo per conto della SIP in via Generale Parisi a Napoli sul Monte Echia-Pizzofalcone;

tale scavo sta letteralmente « bucando » il citato colle che sovrasta S. Lucia ed il Borgo Marinaro, asportandone materiali di risulta, terriccio, detriti e, soprattutto, il tufo presente oltre i 15 metri di profondità frutto dei primi insediamenti dei coloni rodi di circa venti secoli fa nella Napoli greco-romana, laddove Lucullo costruì la sua villa piantando ciliegi e peschi importati dall'Oriente;

il Monte Echia che il canonico Celano definiva « luogo che né più bello, né più diletteuoso possa trovarsi in altra parte

d'Italia » si ritiene custodisca nelle sue viscere reperti archeologici di grandissimo valore storico ed è sottoposto alla tutela della legge n. 1089 del 1939 nella normativa che dispone la preservazione dei luoghi che interessano la paleontologia, la preistoria e le antiche civiltà;

le trivellazioni predisposte dalla SIP che partono da un cortile di proprietà della società telefonica, servono a realizzare un parcheggio verticale su sei livelli al quale si accede dalla sottostante via Chiatamone, destinato a funzionari e dipendenti della vicina agenzia Sip di Napoli;

con questo intervento si mette in pericolo l'equilibrio statico di tutta la zona già colpito nel secolo scorso da una frana che seppellì case e botteghe sottostanti facendo molte vittime, giacché le trivellazioni fanno vibrare pericolosamente gli edifici vicini, soprattutto quelli di vecchissima costruzione di via G. Parisi n. 6, già puntellati in seguito a crolli avvenuti dopo il sisma del 1980 adiacente al cortile di proprietà della SIP;

in seguito ad esposto inoltrato dagli abitanti della zona la Sovrintendenza Archeologica aveva disposto la sospensione dei lavori, ma in seguito ha permesso la loro ripresa —;

quali urgenti interventi vogliano promuovere per assicurare la tutela ambientale della zona, la sicurezza degli abitanti e la preservazione del citato patrimonio storico-culturale;

come è possibile che il comune di Napoli abbia autorizzato i lavori con concessione edilizia n. 334 del 16 novembre 1989 permettendo di fatto la violazione della legge n. 1089 del 1939 e quali azioni di responsabilità a carico degli amministratori del tempo si ritiene di promuovere;

per quali motivi la Sovrintendenza archeologica si affrettò a sentenziare che non risultano esserci reperti archeologici nelle zone dopo aver fatto scavare due semplici piccole vaschette;

quali interventi ha promosso o ritiene di promuovere la Sovrintendenza ai Beni Ambientali in seguito alle segnalazioni inoltrate da cittadini della zona ed alle stesse allarmanti notizie riportate al riguardo dalla stampa cittadina;

quali iniziative risultano intraprese dalle autorità competenti e dalla Magistratura per l'illegittima modifica dello stato dei luoghi e per l'abuso della Sip che ritiene di finanziare l'opera (per circa trentasei miliardi) con i fondi della legge « Tognoli » laddove non esiste l'interesse pubblico previsto da tale normativa;

se la Magistratura abbia aperto un'inchiesta al riguardo o intenda aprirla anche in seguito agli atti di diffida ed agli esposti promossi da cittadini e condomini dell'edificio adiacente il cantiere.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-23827 del 31 gennaio 1991. (4-07197)

RISPOSTA. — I dati archeologici relativi all'insediamento di Partenope-Palepoli, allo stato attuale, sono costituiti da:

materiali sporadici, databili fra il VI ed il IV secolo a.C., provenienti da una necropoli rinvenuta nel 1949 in via Nicotera;

materiale ceramico e osseo rinvenuto agli inizi del secolo in via Chiatamone;

frammenti ceramici provenienti da una cava ubicata agli inizi del secolo, a Pizzofalcone.

Altri rinvenimenti — sempre da recuperi di vecchia data scarsamente documentati — sono attestati tra piazza Municipio e l'area di Castelnuovo.

Riguardo alla costruzione del parcheggio SIP si sottolinea quanto segue:

preliminarmente alla realizzazione del parcheggio da parte della SIP, a servizio dell'edificio per uffici già esistente, la soprintendenza archeologica di Napoli, in considerazione della potenzialità archeologica dell'area, ha eseguito una campagna di saggi.

Tali saggi hanno evidenziato esclusivamente una stratigrafia geologica corrispondente a tre grossi fenomeni vulcanici avvenuti fra età protostorica e preistorica. Tali livelli si sono presentati completamente sterili dal punto di vista archeologico. In conseguenza della predetta indagine la soprintendenza archeologica, per quanto di propria competenza, ha concesso il nulla-osta alla realizzazione delle opere.

Per quanto riguarda la tutela ambientale dell'area, si ribadisce che essa è vincolata ai sensi della legge n. 1497 del 1939.

In generale, riguardo alla salvaguardia del patrimonio archeologico dell'area, così come in altri siti del centro storico, questa amministrazione effettua un capillare controllo delle attività edilizie che possano comportare modifiche del sottosuolo.

Infine si comunica che non è pervenuto finora a questo Ministero alcun progetto di nuovi interventi da realizzare nella suddetta area in seguito alla vendita delle rampe di Monte Echia.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

PARLATO. — Ai Ministri del tesoro e degli interventi straordinari nel Mezzogiorno. — Per conoscere:

se risponda a verità che il professor Vincenzo Giura, consigliere di amministrazione dell'ISVEIMER, si sia dimesso in quanto non ha voluto piegarsi alla logica torbida ed ingiustificata secondo la quale in relazione al piano di riassetto dell'istituto, erano state sottoposte al consiglio dal direttore generale, ed a scatola chiusa, una serie di promozioni e nomine del tutto prive di presupposti documentati e della minima funzionalità agli interessi dell'istituto nonché prevaricanti diritti ed aspettative vantate da altro personale;

ove ciò risponda al vero, quali siano stati, in concreto, l'ordine del giorno, i nomi di coloro che venivano privilegiati nelle promozioni e nelle nomine, il conte-

nuto del verbale del consiglio e l'atteggiamento assunto in sede di votazione dei singoli consiglieri.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-22848 del 3 dicembre 1990. (4-08115)

RISPOSTA. — La Banca d'Italia ha interessato gli organi collegiali dell'ISVEIMER affinché fornissero proprie valutazioni sulla situazione, indicando idonee e concrete iniziative nell'ambito di un organico programma di ristrutturazione per il miglioramento degli assetti tecnici ed organizzativi dell'istituto.

Per quanto concerne, in particolare, i quesiti posti nell'interrogazione, si fa presente che, nell'ottobre 1990, è pervenuta all'organo di vigilanza creditizia copia di un verbale dell'adunanza del collegio sindacale dell'ISVEIMER, contenente, tra l'altro, osservazioni in ordine alle determinazioni assunte dal consiglio di amministrazione dell'istituto, nella seduta del 3 ottobre 1990, in materia di avanzamenti di carriera dei dipendenti.

Pur essendo la questione in esame attinente a materia per la quale ogni scelta è rimessa all'autonomia decisionale dei competenti organi aziendali, la Banca d'Italia ha richiesto all'ISVEIMER di fornire le proprie valutazioni in ordine a quanto rilevato dal collegio sindacale. A tal fine, il presidente del consiglio di amministrazione ha illustrato le motivazioni poste a base dei provvedimenti, oggetto di rilievo da parte del collegio sindacale, precisando quanto segue.

La proposta formulata dal direttore generale dell'istituto, esaminata e condivisa anche dal consiglio di amministrazione, riguardava il numero di promozioni a dirigente e l'assegnazione a dirigenti di « incarichi speciali » a tempo pieno.

Le norme interne dell'istituto contemplano la possibilità che i dirigenti siano utilizzati per l'espletamento di incarichi speciali, anche al di fuori delle specifiche unità previste dall'organico e con collocazione « a disposizione della direzione generale ».

La commissione consiliare, incaricata di sottoporre al consiglio di amministrazione

una idonea e valida ipotesi di ristrutturazione organizzativa dell'ISVEIMER aveva, peraltro, evidenziato l'opportunità, per la direzione generale, di conferire a dirigenti incarichi speciali alla luce di alcuni importanti eventi nazionali ed internazionali (riforma della legge bancaria, apertura dei mercati nel 1992, rapporti CEE).

Pertanto, la proposta formulata in ordine alle promozioni a dirigente, in linea con le soluzioni prospettate per il riassetto organizzativo dell'istituto, era intesa a soddisfare sia l'esigenza di affidare a dirigenti funzioni e compiti che, per il loro carattere contingente e provvisorio, si è ritenuto non richiedessero la previsione di apposite unità organizzative (uffici), sia l'esigenza di assicurarsi la disponibilità di nuove risorse e professionalità in grado di assumere la responsabilità della direzione degli uffici costituenti la nuova struttura dell'istituto.

Si soggiunge, infine, che la Banca d'Italia ha sempre seguito, con particolare attenzione, l'evoluzione della situazione tecnica e gestionale dell'ISVEIMER.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

PARLATO. — Al Ministro per i beni culturali ed ambientali. — Per conoscere — premesso che:

lunedì 16 novembre 1992, su alcuni organi di informazione napoletani si dava conto di una conferenza stampa indetta dalla soprintendenza ai beni ambientali durante la quale alcuni funzionari, conversando con i giornalisti, avevano palesato la volontà — peraltro meritoria — di inviare il giorno successivo una squadra di tecnici e funzionari a Forio d'Ischia per stroncare l'abusivismo edilizio in atto;

l'improvvido « effetto-annuncio » che ne è derivato ha scatenato a Forio d'Ischia, nella notte tra il 16 ed il 17 novembre, un esercito di costruttori abusivi che, alla luce persino di fotoelettriche, con una quantità impressionante di operai, attrezzature, materiali di costruzione, hanno lavorato per ore allo scopo di completare gli abusi edilizi prima del preannunciato arrivo (tar-

divo: erano anni ed anni che si attendevano segnali concreti di una vitalità censoria) dei tecnici e funzionari della soprintendenza;

inutile dire che gli sforzi « generosi » di palazzinari ed imprenditori edili di assalto sono così andati in molti casi a buon fine —:

a quale funzionario si debba attribuire l'intelligente propalazione di notizie che avrebbero dovuto restare del tutto riservate;

quali fabbricati abusivi il giorno 17 novembre e nei successivi, la soprintendenza abbia individuato a Forio d'Ischia;

quali di essi mostrassero traccia di recentissimi interventi edilizi;

se risulti quali di essi non fossero già stati denunciati in precedenza in atti ispettivi dell'interrogante;

quali iniziative siano state assunte sia nei confronti dei singoli costruttori abusivi che nei confronti dell'amministrazione comunale di Forio d'Ischia, da sempre non solo latitante sull'argomento ma addirittura connivente, per squallide ragioni ispirate dal voto di scambio, nei confronti dell'abusivismo. (4-08337)

RISPOSTA. — La competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli da anni cerca di contenere l'abusivismo edilizio, estremamente diffuso sull'isola d'Ischia, sia annullando tutte le autorizzazioni edilizie ritenute illegittime ai sensi dell'articolo 1-quinquies della legge 8 agosto 1985, n. 431, sia effettuando continui sopralluoghi in zona e comunicando in merito ai vigili antiabusivismo e alla procura della Repubblica. Tali sforzi diventano vani se non accompagnati dalla collaborazione dei rappresentanti dei vari comuni a garantire la tutela del territorio.

Ciò premesso, si fa presente che la predetta soprintendenza ha invitato i sindaci di tutti i comuni dell'isola ad un incontro nel Palazzo Reale di Napoli per il giorno 16 novembre 1992: scopo di tale riunione doveva essere l'organizzazione di un piano di

controllo del territorio che frenasse l'abusivismo dilagante e incontrollato e permettesse di attuare sul territorio interventi repressivi con la partecipazione dei vigili urbani. Purtroppo a tale riunione non sono intervenuti tutti i responsabili dei comuni dell'isola per cui tale collaborazione non si è potuta mettere in atto.

Il giorno successivo gli architetti responsabili del territorio dell'isola d'Ischia, insieme con altri tecnici della soprintendenza, si sono recati sull'isola ed hanno effettuato una ricognizione a tappeto sequestrando insieme ai vigili urbani i cantieri abusivi, cominciando dal comune di Forio e più precisamente dalle località Montecorvo, Citara, Sorgeto, SS. 270 Forio-Lacco, ecc. Veniva, quindi, informata la procura della Repubblica sui sequestri effettuati e messi agli atti della soprintendenza tutti i rapporti dei vigili del comune di Forio relativi ai sequestri.

La stampa ha ampiamente pubblicizzato tale operazione giudicando positivo l'operato della soprintendenza.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

PARLATO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere:

quale seguito abbia ritenuto di dare alla lettera 14 novembre 1992 direttagli dall'ex sindaco di Cancellò ed Arnone (CE), geometra Francesco Di Pasquale del MSI e con la quale è stato chiesto un intervento finanziario straordinario ed urgente nei confronti di quel comune per far fronte, stante anche la dissennata politica di quell'amministrazione, ad indifferibili esigenze scolastiche che non possono essere coperte stante l'assurdo indebitamento del comune. Risulta infatti che a Cancellò ed Arnone gli alunni delle scuole elementari e medie inferiori — come è scritto nella predetta missiva — non dispongano di libri, né del trasporto scolastico, né, i bambini dell'asilo, della refezione. Il comune, peraltro, ha avuto 39 milioni di lire ma destinati alla manutenzione e non dispone, per quanto detto, di altre risorse, avendo

sperperato quelle esistenti con danno — non potendo intervenire in alcun modo — degli innocenti alunni delle sue scuole.

(4-08868)

RISPOSTA. — Questo Ministero pur vivamente preoccupato per la precarietà della situazione scolastica nel comune di Cancellò ed Arnone (Caserta) non è istituzionalmente in grado di intervenire finanziariamente così come proposto, per sopperire ad emergenze ed esigenze quali quelle connesse al trasporto degli allievi ed all'assistenza scolastica che le vigenti disposizioni legislative pongono a carico, com'è noto, dei competenti enti locali.

D'altra parte nel bilancio di previsione di questo Ministero relativo all'esercizio finanziario 1993 non sono previsti capitoli di spesa destinati all'assistenza scolastica, nel cui ambito rientra il trasporto degli alunni ma solo stanziamenti finalizzati al funzionamento amministrativo-didattico dei vari ordini di scuola.

Dalle informazioni fornite dal provveditore agli studi di Caserta risulta ad ogni modo che le famiglie, in attesa che il comune interessato sia in grado di far fronte ai propri compiti, hanno deciso di provvedere privatamente al trasporto dei rispettivi figli provenienti in buona parte da poderi e zone periferiche; dalle stesse notizie risulta altresì che a seguito anche delle sollecitazioni di quell'ufficio scolastico provinciale i libri di testo nelle scuole elementari sono stati distribuiti nello scorso mese di dicembre.

Per quanto concerne peraltro l'esigenza che anche nel suddetto come in numerosi altri comuni, sia data puntuale applicazione alla legge di riforma della scuola elementare si fa presente che questa amministrazione non ha mancato di adoperarsi presso gli altri Dicasteri interessati ed, in particolare, presso il Ministero dell'interno, al quale è stata rappresentata l'opportunità di destinare agli enti locali maggiori risorse a supporto di una piena attuazione dell'anzidetta legge e dei connessi servizi scolastici.

Si ritiene, infine, opportuno ricordare che la legge 19 marzo 1993 n. 68 che ha convertito con modifiche il decreto-legge 18 gennaio 1993 n. 8 — recante disposizioni in

materia di finanza derivata — all'articolo 17 ha dato soluzione sia pur temporanea al problema del servizio mensa per il personale docente tenuto alla vigilanza ed assistenza degli alunni durante la refezione prevedendo che lo stesso servizio sia fornito dagli enti locali con corrispondente aumento del fondo ordinario per la finanza locale e l'autorizzazione delle occorrenti variazioni di bilancio.

Il provveditore agli studi di Caserta resta comunque, impegnato a vigilare affinché agli alunni del suindicato comune siano garantite le condizioni per una corretta fruizione del servizio scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

PARLATO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato e delle partecipazioni statali, dei beni culturali ed ambientali e dell'interno. — Per conoscere — premesso che:*

con l'atto ispettivo n. 4-22017 del 17 ottobre 1990 l'interrogante pose il problema dell'abbandono dell'antichissima Via Antiniana e del piccolo mausoleo romano, all'interno della Mostra d'Oltremare in Napoli; con nota 9 ottobre 1991 protocollo n. 7440 il Ministro delle partecipazioni Statali così rispose:

« Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue, sulla base delle notizie fornite al riguardo dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, nonché dall'EAMO.

All'epoca dei lavori di costruzione della Mostra d'Oltremare, sorse il problema di riaccordare il differente livello di quota tra la Via Terracina ed il piano di campagna della Mostra stessa.

Poiché a poca distanza da tale sito erano stati ritrovati alcuni resti dell'antico acciottolato della romana Via Puteolana, ai progettisti parve opportuno realizzare tale raccordo di quote costruendo una scalinata « in stile romano », onde creare un passaggio pedonale e di ingresso tra la Mostra e la adiacente Via Terracina.

Tale scalinata — denominata scala Antiniana, e non via Antoniana — danneggiata dagli eventi bellici, fu ripristinata all'inizio degli anni '50.

Attualmente, al fine di creare un collegamento pedonale tra la Via Terracina e la Mostra, sono in corso i lavori di ripristino della struttura, con particolare riferimento alla riqualificazione dell'area urbana circostante, per un importo di lavori di circa un miliardo, ivi compresa la sistemazione di una adiacente area parcheggio.

Per quanto attiene al piccolo mausoleo di epoca romana, nel corso della costruzione della mostra (1938) ai lati dell'anzidetta Via Puteolana furono trovati resti di un piccolo mausoleo delle dimensioni di circa metri 4 per 4 gravemente danneggiato e che venne, all'epoca, ricomposto e ristrutturato.

Tale manufatto, in buono stato di conservazione, è compreso in una zona in concessione ventinovenale al comune di Napoli nel 1976.

Allo stato, la Soprintendenza Archeologica di Napoli, ha avviato un programma di valorizzazione e di recupero dei reperti presenti nell'area della Mostra d'Oltremare, il quale prevede il rilevamento scientifico delle strutture antiche del mausoleo funerario e del tratto di strada antica che collegava Napoli con Pozzuoli, in vista della elaborazione di un progetto di restauro e di sistemazione —:

a che punto si trovi la realizzazione del collegamento pedonale tra via Terracina e la Mostra;

se sia stata riqualificata e come l'area urbana circostante;

a che punto si trovi la sistemazione dell'adiacente area di parcheggio;

quale impresa abbia effettuato i lavori ed attraverso quale gara essa sia stata selezionata;

come risulti speso il miliardo disponibile;

con quali motivazioni sia stata effettuata la concessione ventinovenale al comune di Napoli nel 1976;

come il comune di Napoli abbia operato in attuazione della concessione;

quanto e chi abbia rilevato il « buono stato di conservazione » del mausoleo, avendo riscontrato personalmente l'interrogante, nella primavera del 1992, condizioni tutt'affatto diverse;

in cosa consista il programma di valorizzazione e di recupero dei reperti a cura della Soprintendenza Archeologica di Napoli;

a che punto di attuazione esso si trovi;

se sia stato elaborato il progetto di restauro e sistemazione previsto ed a che punto di attuazione si trovi. (4-09535)

RISPOSTA. — *Non è pervenuto finora alla competente soprintendenza archeologica di Napoli alcun progetto relativo a lavori da eseguirsi all'interno della Mostra d'Oltremare; non si può quindi fornire alcun elemento in merito ai primi 7 punti dell'interrogazione.*

Circa lo stato di conservazione del mausoleo si concorda con le valutazioni espresse, che cioè il monumento si trova in precarie condizioni essendo crollata la copertura. Tuttavia si fa presente che i danni hanno interessato finora non le strutture antiche originarie, ma bensì le opere di rifacimento effettuate alla fine degli anni '30 di questo secolo.

La soprintendenza archeologica di Napoli ha avviato da tempo un progetto di valorizzazione dei monumenti archeologici presenti in tutta la zona: in particolare gli interventi si sono concentrati sul complesso termale di via Terracina, che è stato sistemato e reso fruibile per le visite al pubblico.

Per quanto riguarda il mausoleo funerario all'interno della Mostra d'Oltremare si comunica che la predetta soprintendenza ha effettuato il rilievo scientifico del monumento, sulla base del quale si sta elaborando un progetto di restauro delle antiche strutture, che si presenta però particolarmente complesso a causa dei rifacimenti effettuati

negli anni '30, che hanno completamente stravolto l'aspetto del monumento.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

PARLATO. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per conoscere — anche avuto riguardo alla analoga interrogazione n. 4-21383 del 7 aprile 1987 restata senza risposta, e premesso che nell'opera *Napoli Monumentale*, (1968) di Ferdinando Ferrajoli viene descritto il piano nobile del celeberrimo Palazzo Maddaloni. « Al primo piano, un busto marmoreo posto su di un piedistallo, ritrae, forse, qualche nobile patrizio napoletano dell'epoca romana e il vestibolo del piano nobile con due ingressi dai massicci stipiti di un magnifico marmo giallo canario. Quello di sinistra porta nelle sale della facciata principale del palazzo e in quelle che si snodano lungo via Toledo, e che hanno subito modifiche e trasformazioni; quello di destra conduce nella sala del balcone centrale della facciata e in una serie di saloni, che hanno i loro balconi nella via S. Anna dei Lombardi, che conservano tuttora il gusto sfarzoso di quei tempi: alle graziose, raffinate e fantasiose volute d'un barocco dorato si alternano, sui soprapporti e nelle pareti, pitture che illustrano scene idilliache e campestri. Si nota soltanto, in questi vasti ambienti dalle volte sontuosamente dipinte, ove la prospettiva si armonizza con l'oro sfolgorante delle pareti, la mancanza delle famose stoffe di seta, che un tempo coprivano i fondali e che furono asportate e sostituite da panni goffamente dipinti. Dalle splendide sale di rappresentanza si passa in un grande salone, di circa seicento metri di superficie, riccamente decorato con ori. In alto una galleria, che gira intorno al salone, nella quale prendevano posto i musicisti durante i fastosi ricevimenti, con l'elegante balaustra anch'essa dorata, si armonizza sapientemente con le pareti sottostanti, che richiamano lo stile delle sale precedenti. Da questa Galleria s'inarcano le lunette della grande volta a vela, dipinta con motivi

prospettici, entro cui si aprono i vani che danno luce alla volta. L'artista, nei peducci delle lunette, ha dipinto un ricco motivo architettonico-decorativo, collocando al centro cariatidi composte da un gruppo di due uomini che, con mirabile sforzo, si uniscono alle lunette per sorreggere l'inquadratura architettonica e l'aerea volta, nella quale furono dipinte a vivi colori le glorie di Casa Carafa; si creò, così, il più sontuoso complesso, che alcun palazzo napoletano abbia mai posseduto. La scena, ampiamente movimentata dall'esercito in tripudio che sventola le bandiere al suono delle trombe, è armonica, equilibrata e piena di vita. L'opera fu eseguita dal pittore Di Maria, che lavorò con il Domenichino alla stupenda decorazione della cappella del Tesoro di S. Gennaro, concepì l'ingresso trionfale di re Alfonso I di Aragona in Napoli. In una grandiosa scena di paesaggio, dal golfo aprico, si vede in primo piano il re su di un focoso destriero bianco che sta per entrare, seguito da alti ufficiali e dall'esercito in armi, nella città di Partenope, attraverso la turrita porta Nolana, accanto alla storica piazza del Carmine, della quale scorgiamo, al di sopra delle mura, il campanile di Giacomo Conforto e quello di S. Eligio. Stanno a riceverlo i Deputati, i Cavalieri e la nobiltà partenopea, mentre il duca Carafa di Maddaloni rende omaggio al Magnanimo, additando la porta della città. Ricchezza di colori, ariosità d'effetto e sensibilità decorativa improntano questa grandiosa scena che si svolge all'esterno della città e che il pittore ha raffigurata su di una superficie di oltre 500 metri quadrati. Si svolge in un paesaggio di ampio respiro ove la costiera del golfo, lambita dal mare turchese, ha come scenario il Vesuvio fumante e la ubertosa conca della Campania Felix, le cui strade rupestri sono affollate di popolo festante e di contadini, che si recano al lavoro su carri, e assistono, stupefatti, al fantastico spettacolo che si offre ai loro occhi » -:

per quali motivi non vengano aperti al pubblico per la visita - in ore e giorni e con modalità da concordare ovviamente tramite una convenzione con i proprietari

- detti ambienti, estremamente significativi in termini architettonici ed artistici ma anche per quanto Palazzo Maddaloni ha rappresentato nella storia civile, sociale e culturale della città di Napoli.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-02487 del 10 novembre 1987.

(4-11083)

RISPOSTA. — *Gli ambienti cui si riferisce l'interrogazione parlamentare in oggetto non sono ancora agibili in quanto occorre eseguire ancora le opere di consolidamento e i conseguenti lavori di finitura. A tutt'oggi è stata risanata la copertura recuperando le settecentesche capriate in legno con fondi dalla legge n. 67 del 1988.*

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

PARLATO e GAETANO COLUCCI. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali. — Per conoscere la natura e la consistenza dei progetti edilizi retrostanti i cantieri aperti nei pressi di Ascea (SA), patria di Parmenide e di Zenone, tra i resti delle altre città e la necropoli, temendo gli interroganti che le costruzioni possano distruggere la memoria storica dei luoghi e gli antichissimi reperti che conservano.*

(4-11882)

RISPOSTA. — *La zona archeologica di Velia comprende un'area, superiore ai 50 ettari, perimetrata dalla cinta muraria antica, che è in gran parte di proprietà privata ed assoggettata a vincolo ex articoli 1 e 3 della legge 1089 del 1939; le acquisizioni al demanio sono state infatti ben poche.*

Intorno alla cinta muraria esiste inoltre una fascia di rispetto, anch'essa tutelata, di cui la soprintendenza archeologica di Salerno sta curando l'ampliamento.

Tale opera di tutela è ostacolata dalle resistenze locali, dovendosi riscontrare atteggiamenti di scarsa sensibilità ed attenzione al patrimonio archeologico esistente.

Per tale area viene seguito, di norma, il criterio di inedificabilità assoluta e solo in rari casi, laddove il progetto interessi aree marginali ed esterne alla città antica, si valuta la possibilità di concedere l'autorizzazione dopo aver effettuato l'esplorazione archeologica del sito.

Si precisa, tuttavia, che la totalità dei progetti edilizi presentati alla predetta soprintendenza non vanno al di là della ristrutturazione del singolo fabbricato rurale o, più spesso, delle realizzazioni di recinzioni o di lavori agricoli.

Per quel che riguarda la zona moderna del comune di Ascea si fa presente che essa risulta sottoposta alle disposizioni della legge 1497 del 1939, del decreto ministeriale 10 ottobre 1967 e della legge 431 del 1985; ogni intervento suscettibile di modificare l'aspetto esteriore in tale area deve essere autorizzato ai sensi dell'articolo 7 della legge 1497 del 1939. La competente soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno esercita un'azione di controllo sulle autorizzazioni rilasciate dal comune al fine di un eventuale annullamento.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

PASETTO. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso:

che, a suo tempo, sono state emanate norme direttive dal Ministero che presiede agli affari regionali per una rapida ristrutturazione delle aziende di promozione turistica (A.P.T.) su base territoriale, e che tuttavia molte regioni, tra le quali la Regione Veneto, non hanno ancora preso decisioni in merito;

che molte aziende di promozione turistica non stanno pianificando programmi turistici di medio-lungo periodo, perché nell'incertezza anche della loro stessa sopravvivenza si stanno limitando ad impostare budgets a copertura di ordinaria amministrazione, con gravissime ripercussioni negative su tutte le attività turistiche locali;

che questi fatti si stanno protraendo da quasi due anni, con le conseguenze immaginabili, in particolare per studi e ricerche di mercato nel settore non ancora attuate, per campagne pubblicitarie di largo respiro, per una scarsa presenza di iniziative nei nuovi bacini d'utenza turistici, e tutto a vantaggio di altre nazioni europee;

che, in particolare, si segnala il caso del Lago di Garda (costa veronese), ove in base alla ristrutturazione proposta ma mai attuata dalla Regione Veneto dovrebbe nascere una sola A.P.T. al posto delle attuali otto esistenti: Bardolino, Brenzone, Garda, Lazise, Malcesine, Peschiera, Torri ed Affi;

che tali incertezze hanno determinato una grave fase di stallo di tutte le più importanti iniziative di promozione turistica per il Lago di Garda, del che già si risente nell'attuale stagione turistica, che vede un calo delle presenze, in particolare di quelle straniere —:

se non ritengano opportuno:

1) intervenire sollecitamente presso le Regioni inadempienti affinché provvedano agli atti dovuti;

2) censurare i comportamenti inadempienti in quanto frutto di meschini giochi di potere, in quanto le mancate decisioni sono da imputare ai contrasti esistenti tra i partiti politici che non vogliono cambiare nulla, per non scontentare chi attualmente vegeta negli enti sopprimenti;

3) verificare il danno subito da questi comportamenti omissivi ed ostruzionistici, che hanno causato e causano la riduzione dei flussi turistici, verifiche da condurre zona per zona;

4) al termine di detta indagine promuovere un'azione di risarcimento danni nei confronti degli enti regionali inadempienti. (4-05223)

PASETTO. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e per il coordinamento delle*

politiche comunitarie e gli affari regionali.
— Per sapere — premesso:

che, a suo tempo, sono state emanate norme direttive dal Ministero che presiede agli affari regionali per una rapida ristrutturazione delle aziende di promozione turistica (APT) su base territoriale, e che tuttavia molte regioni, tra le quali la regione Veneto, non hanno ancora preso decisioni in merito;

che molte aziende di promozione turistica non stanno pianificando programmi turistici di medio-lungo periodo, perché nell'incertezza anche della loro stessa sopravvivenza si stanno limitando ad impostare *budgets* a copertura di ordinaria amministrazione, con gravissime ripercussioni negative su tutte le attività turistiche locali;

che questi fatti si stanno protraendo da quasi due anni, con le conseguenze immaginabili, in particolare per studi e ricerche di mercato nel settore non ancora attuate, per campagne pubblicitarie di largo respiro, per una scarsa presenza di iniziative nei nuovi bacini d'utenza turistici, e tutto a vantaggio di altre nazioni europee;

che, in particolare, si segnala il caso del Lago di Garda (costa veronese), ove in base alla ristrutturazione proposta ma mai attuata dalla regione Veneto dovrebbe nascere una sola APT al posto delle attuali otto esistenti: Bardolino, Brenzone, Garda, Lazise, Malcesine, Peschiera, Torri ed Affi;

che tali incertezze hanno determinato una grave fase di stallo di tutte le più importanti iniziative di promozione turistica per il Lago di Garda, del che già si risente nell'attuale stagione turistica, che vede un calo delle presenze, in particolare di quelle straniere —

se non ritengano opportuno:

1) intervenire sollecitamente presso le regioni inadempienti affinché provvedano agli atti dovuti;

2) censurare i comportamenti inadempienti, in quanto a parere dell'interro-

gante frutto di meschini giochi di potere e in quanto le mancate decisioni sono da imputare ai contrasti esistenti tra i partiti politici che non vogliono cambiare nulla, per non scontentare chi attualmente vegeta negli enti sopprimenti;

3) verificare il danno subito da questi comportamenti omissivi ed ostruzionistici, che hanno causato e causano la riduzione dei flussi turistici, verifiche da condurre zona per zona;

4) al termine di detta indagine, promuovere un'azione che sia volta al risarcimento danni nei confronti degli enti regionali inadempienti. (4-03823)

RISPOSTA. — Questa amministrazione ha provveduto più volte a chiedere elementi di risposta alle regioni, ma tali richieste sono rimaste prive di riscontro per un certo lasso di tempo.

In data 27 marzo 1993 è pervenuta una nota del Commissario del Governo nella regione Veneto, con cui si trasmette copia della lettera n. 663/70200 del 24 marzo 1993, con la quale il segretario generale della programmazione della regione Veneto fornisce le seguenti informazioni:

la regione Veneto ha dato attuazione alla legge-quadro statale n. 217 del 1983 con la legge regionale 2 aprile 1985 n. 28 istitutiva di n. 38 Aziende di Promozione Turistica in altrettanti ambiti territoriali turisticamente rilevanti, che sono state attivate nell'anno 1987;

in particolare nel bacino del Lago di Garda — versante Veneto — sono state istituite le seguenti AA.P.T.:

1) A.P.T. n. 36 — Baldo Garda Veneto, con accorpamento delle ex AA.S.T. di Brenzone, Malcesine e di Torri del Benaco;

2) A.P.T. n. 37 — Riviera degli Olivi — con l'accorpamento delle ex AA.S.T. di Bardolino e di Garda;

3) A.P.T. n. 38 — Parchi e Castelli del Garda — con accorpamento delle ex AA.S.T. di Lazise e di Peschiera del Garda.

le AA.P.T. presentano annualmente, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 della legge regionale n. 28 del 1985, il bilancio di previsione per l'esercizio successivo « con il relativo programma annuale di attività turistica », che viene gestito grazie soprattutto ai finanziamenti regionali;

per quanto sopra specificato, non esistono, nel suddetto versante, le otto aziende indicate nella interrogazione di cui trattasi, la cui denominazione corrisponde ad Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo (AA.S.T.) già soppresse o ad uffici di Informazione ed Assistenza Turistica.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Boniver.

PATUELLI. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per conoscere:

quali urgenti iniziative abbia assunto ed intenda assumere per il consolidamento della Torre Civica ravennate di via Ponte Marino. L'interrogante sottolinea l'importanza emblematica di tale costruzione ed il suo rilievo monumentale quando essa continua ad inclinarsi pericolosamente di oltre due millimetri all'anno ponendo in essere crescenti preoccupazioni per la sua stabilità e per la sicurezza degli edifici circostanti e dei cittadini. L'interrogante rileva inoltre che è particolarmente importante l'intervento del Ministero dei beni culturali anche alla luce delle dispendiose ma non sufficienti iniziative poste in essere negli ultimi anni dall'amministrazione comunale ravennate. (4-09248)

RISPOSTA. — Il comune di Ravenna è impegnato nelle indagini conoscitive tese verso la realizzazione dei lavori di consolidamento, il continuo e periodico controllo, la solerte conoscenza dei risultati, l'indispensabilità degli interventi di restauro alla Torre comunale di Ravenna.

A seguito del distacco di alcuni piccoli frammenti del paramento murario la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna ha sollecitato il comune per la riproposizione di controlli periodici, l'ap-

profondimento sul comportamento dei materiali costituenti l'edificio e l'adozione di un sistema di monitoraggio mirato.

La soprintendenza richiedeva altresì all'amministrazione comunale notizie circa l'assegnazione a tecnici specializzati di incarichi di verifica e stabilità finalizzati alla definizione di criteri e metodologie di intervento.

Il comune informava, quindi, che si stavano disponendo incarichi professionali ai professori Folloni e Chiarugi, rispettivamente per una verifica di stabilità e verifica statica e stato di consistenza delle strutture murarie.

Successivamente il comune affidava al Consorzio CIVIDA l'« intervento di studio e consolidamento dei paramenti esterni della Torre Civica », stanziando una somma di lire 235.620.000.

Nel contempo la soprintendenza disponeva un sopralluogo congiunto con tutti i tecnici interessati al problema. La dettagliata ispezione, effettuata sia all'interno che all'esterno, mediante piattaforma aerea fino all'altezza massima, ha consentito una messa a fuoco maggiore della situazione e la realizzazione di una dettagliata documentazione fotografica a scala ravvicinata.

Esaminato il progetto relativo ai « lavori per la pulizia, consolidamento e protezione del paramento esterno » della Torre, la soprintendenza ha espresso il proprio parere favorevole al complesso delle operazioni nel maggio 1992, sottoponendolo però a due condizioni:

a) prima del concreto inizio dei lavori, conoscere le indagini effettuate di fondamentale importanza per la successiva fase di restauro e indispensabili per « orientare » l'intervento;

b) l'improcrastinabilità della ripresa dei controlli e delle osservazioni sull'assetto statico della Torre interrotti nel 1981, al fine di pervenire tempestivamente ad una proposta di consolidamento strutturale risolutiva del grave problema protrattosi da sin troppo tempo.

Nel giugno 1992 il comitato di soprintendenza per la subsidenza di Ravenna as-

segnava al comune la somma di lire 325.465.000 da utilizzarsi per « Indagini diagnostiche e monitoraggio strutturale sulla Torre Civica ».

Solo a seguito delle indagini e degli interventi di consolidamento strutturale programmati dal comune la predetta soprintendenza potrà mettere a punto un corretto piano di restauro.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

PATUELLI. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per conoscere:

quali urgenti iniziative intenda assumere perché venga completato il restauro (intrapreso più volte ed interrotto) del monumentale palazzo di San Giacomo nei pressi di Russi (RA);

al tempo stesso, la situazione sullo stato dei lavori e dei restauri di tale palazzo che ha importante valore storico, artistico e culturale. (4-09888)

RISPOSTA. — Il Palazzo S. Giacomo di Russi acquistato dal comune di Russi nel 1975, è stato oggetto, dopo alcuni piccoli interventi manutentivi, di un progetto antisismico dell'importo di lire 5.000.000.000 approvato solo parzialmente con decreto ministeriale 18 novembre 1986 per lire 3.400.000.000 dal comitato Nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico istituito con decreto interministeriale del Ministero per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministero per il coordinamento della protezione civile in data 7 agosto 1984.

Successivamente nel programma ordinario di questo Ministero sono state approvate due perizie di lavori per un importo di lire 150 e 180 milioni.

I lavori effettuati con tali stanziamenti sono consistiti nel consolidamento antisismico delle fondazioni e dei solai, nel rifacimento delle coperture e parzialmente degli intonaci esterni, nel preconsolidamento delle decorazioni murali.

Tuttavia molto resta ancora da affrontare trattandosi di un complesso di circa 15 mila metri cubi, con soffitti quasi interamente affrescati al piano nobile per un totale di circa 800 mq.

I limitati stanziamenti non consentono previsioni per un rapido procedere dei lavori. Gli interventi finora effettuati hanno almeno assicurato le strutture gravemente sconnesse.

L'amministrazione provinciale, in diversi incontri con le autorità locali e regionali e in un Convegno dal titolo significativo « Salvaguardia e riuso dei giacimenti culturali: il caso di Palazzo S. Giacomo », ha proposto di utilizzare l'immobile come centro studi di iconologia cristiana, in relazione al vicino complesso archeologico della villa romana di Russi.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

PATUELLI. — Al ministro per i beni culturali e ambientali. — Per conoscere:

se sia vincolata (e in caso affermativo in nome di quale legge) la « Sala Farini » della Biblioteca Classense di Ravenna;

altresi se siano in atto iniziative per garantirne l'adeguata conservazione. (4-11308)

RISPOSTA. — La Sala Farini fa parte del complesso monumentale della Biblioteca Classense di proprietà del comune di Ravenna. Tale complesso è sottoposto a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

La Sala Farini, intitolata allo statista Luigi Carlo Farini ed adibita a sala di consultazione e studio, non presenta particolarità architettoniche e decorative se non quelle intrinseche, legate alla natura ed alla storia del monastero.

Il suo stato di conservazione, anche per quanto riguarda gli arredi lignei, è buono.

Si fa presente, inoltre, che l'intero complesso rientra nel programma di restauro e rifunzionalizzazione promosso dal comune

di Ravenna, autorizzato da questa amministrazione, ma non ancora in fase attuativa.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

RONZANI, SANGIORGIO e MASINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

le attuali nomine, incredibilmente, non consentono ad un giovane che ha conseguito il diploma di abilitazione professionale ma che ha nel frattempo smarrito il certificato provvisorio e sostitutivo dello stesso, di venire in possesso del suo diploma;

ciò si verifica anche quando il giovane, presentando regolare denuncia di smarrimento, è in grado di dimostrare che non dispone del certificato a suo tempo rilasciatogli;

al giovane è concessa una sola possibilità: quella di presentare un lungo elenco di documenti (una domanda in carta semplice, l'estratto dell'atto di nascita, la dichiarazione di smarrimento, un foglio di protocollo e un certificato rilasciato dal comune di residenza) per ottenere non già il suo diploma, del quale non verrà mai più in possesso, ma soltanto un nuovo certificato sostitutivo;

tutto ciò è semplicemente assurdo dato che non si capisce come possa esistere una norma tanto iniqua —:

quali iniziative, anche di carattere legislativo, intenda porre allo studio per la modifica della normativa in vigore in modo di consentire ai diplomati che smarriscono il certificato provvisorio, di venire in possesso del loro diploma;

se non ritenga e se non sia possibile emanare al riguardo un provvedimento amministrativo. (4-09033)

RISPOSTA. — Si premette che questo Ministero ritiene sostanzialmente condivisibili le preoccupazioni espresse, a proposito delle conseguenze derivanti dallo smarrimento dei

certificati provvisori, rilasciati in luogo del diploma originale ed aventi a tutti gli effetti di legge lo stesso valore di quest'ultimo.

Al riguardo si ritiene di dovere, comunque, ricordare che l'inconveniente segnalato è da porre in relazione con le vigenti disposizioni ed, in particolare, con l'articolo 1 della legge n. 15 del 7 febbraio 1969, le quali prevedono che, in caso di smarrimento o di distruzione dei certificati provvisori (che possono essere rilasciati dal competente Capo di Istituto in esemplare unico e che vanno restituiti per ottenere il diploma originale), il Provveditore agli Studi, nella cui provincia il titolo sia stato conseguito, possa rilasciare soltanto il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del corrispondente diploma.

Quanto alle iniziative sollecitate per ovviare agli inconvenienti segnalati, si fa presente che questa amministrazione sta considerando la possibilità di abolire i predetti certificati provvisori.

A tal fine si è in attesa che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica — cui è stato rivolto uno specifico quesito — faccia conoscere se l'iscrizione alle varie facoltà universitarie potrà essere consentita mediante la presentazione di certificati rilasciati, senza limitazione di numero, dai Capi di Istituto, presso i quali sono depositati gli atti relativi ai titoli di studio conseguiti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

ITALICO SANTORO. — Al Ministro dal tesoro. — Per sapere — premesso:

che il consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Omignano è stato denunciato tempo fa per una serie di reati, tra cui quello di associazione per delinquere;

che il caso è stato archiviato in data 3 luglio 1989 ma la magistratura ha richiesto successivamente, nell'ottobre 1991, gli atti riguardanti il processo per un riesame della posizione dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci della Cassa stessa;

che i Carabinieri di Vallo della Lucania, in seguito alla denuncia di una socia della suddetta Cassa rurale, hanno avviato un'indagine relativa ad una truffa perpetrata ai danni della ditta « Crispi e Bucino », le cui conclusioni sono state trasmesse alla magistratura —:

se non ritenga di dover sollecitare un'ispezione puntuale ed adeguata da parte degli organi di vigilanza sull'attività della suddetta Cassa rurale. (4-06473)

RISPOSTA. — La « Cassa » è stata sottoposta ad accertamenti ispettivi dal 23 ottobre 1990 al 21 dicembre 1990 nel corso dei quali sono emersi alcuni fatti penalmente rilevanti che sono stati segnalati all'autorità giudiziaria.

In tale sede ispettiva sono state, altresì, rilevate carenze nell'organizzazione interna e nel settore dell'erogazione del credito sulle quali è stata richiamata l'attenzione dei competenti organi aziendali.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:

quali iniziative intenda assumere in merito alla situazione creata dal decreto che provvede al blocco dei depositi bancari alla data del 11 luglio 1992 per la sottrazione del 6 per mille sugli interessi — misura presa « tramite » banche e uffici postali o comunque sui depositi di denaro o risparmio dei cittadini, con l'obbligo, peraltro, del versamento alle casse dell'erario solo con la data del 15 settembre, cioè dopo oltre 60 giorni, da cui l'indebita locupletazione da parte dei suddetti « nuovi sostituti d'imposta », per gli interessi di quel periodo ultrabimestrali, proprio in un momento di inflazione, quindi, e con ulteriore indebito vantaggio di quei soggetti che tra il 9 e l'11 giugno 1992 hanno compiuto tutto il « rastrellamento » di quel sei per mille, per un valore in assoluto in migliaia di miliardi di capitale;

se in merito, siano in atto richieste amministrative, controlli da parte degli

uffici ispettivi della Banca d'Italia, e se detti fatti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare, perseguire e reprimere le responsabilità contabili sempre conseguenti ad abusi e omissioni, anche negli obblighi di controllo, addebitabili e addebitati a funzionari pubblici, siano essi di carriera ovvero onorari quali in Ministri, governatori e sottosegretari. (4-06141)

RISPOSTA. — Il testo della norma definitivamente approvata in sede di conversione, ha stabilito che l'imposta straordinaria del 6 per mille dovesse essere commisurata all'ammontare risultante dalle scritture contabili alla data del 9 luglio 1992.

Il saldo contabile del conto è stato indicato come base di tassazione, eliminando le incertezze che potevano insorgere dal testo del citato decreto-legge n. 333 che si riferiva, invece, all'ammontare disponibile.

La citata legge ha attribuito, inoltre, la funzione di sostituti d'imposta alle aziende, ed agli istituti di credito ed, inoltre, all'amministrazione postale, i quali dovevano effettuare il versamento all'erario entro il 15 settembre 1992.

Per quanto riguarda la data di effettuazione della ritenuta, il Ministero delle finanze con comunicato del 14 luglio 1992 precisava che l'ammontare dell'imposta straordinaria doveva ritenersi indisponibile dall'11 luglio 1992, data di entrata in vigore del provvedimento, ferma restando la maturazione degli interessi a favore del depositante.

Con successiva circolare del 13 agosto 1992, la citata amministrazione finanziaria specificava, altresì, che l'applicabilità della ritenuta era condizionata dall'esistenza, alla data dell'11 luglio 1992, di rapporti di deposito o di conto corrente che presentassero anche una consistenza alla data del 9 luglio 1992.

Il saldo risultante dalle scritture contabili non poteva essere variato per alcun motivo, né poteva essere influenzato dall'avvenuta registrazione di somme non ancora disponibili.

In merito alle questioni sollevate, l'Associazione bancaria Italiana, nel comunicare di aver informato con apposita circolare le

proprie associate, ha precisato che il prelievo è stato effettuato con valuta 15 settembre 1992, data di versamento all'erario della ritenuta in questione.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

TURRONI. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:*

nella zona dei Colli di San Martino Montelabbate e San Lorenzo in Correggiano, alla periferia di Rimini, in seguito al ritrovamento, nel settembre 1991, di reperti archeologici risalenti al IV sec. AC che indicano la presenza di un insediamento rustico di età romana repubblicana ed imperiale, un comitato di cittadini presentò, nel febbraio del 1992, un esposto al Ministero per i beni culturali ed ambientali, nel quale si richiedeva di sottoporre a vincolo paesaggistico-ambientale l'intera area per salvaguardarla da qualsiasi intervento di impatto ambientale;

in data 3 aprile 1992 la soprintendenza dei beni culturali di Bologna comunicò, in risposta all'esposto, di non ravvisare gli estremi per un vincolo della zona ai sensi della legge n. 1089 del 1939, riconoscendo tuttavia la rilevanza archeologica dei resti evidenziati in prossimità di San Martino Montelabbate;

nell'ottobre 1992 la soprintendente ai beni culturali ed architettonici di Ravenna ha convocato con urgenza la commissione provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali, ai sensi della legge n. 1497 del 1939 per emanare la dichiarazione di notevole interesse pubblico sotto il profilo paesaggistico della predetta zona in quanto:

a) l'area in questione riveste un importante interesse paesaggistico, ambientale ed archeologico;

b) il Piano territoriale paesaggistico regionale assegna alla zona un particolare interesse paesaggistico-ambientale, (articolo 16);

c) vi sono in fase di studio una serie di progetti di opere che altererebbero gravemente le notevoli valenze paesistiche sopradescritte. Si tratta, in particolare, di progetti per la realizzazione di un casello autostradale connesso ad uno svincolo della complanare ed una superstrada con alto transito —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritenga di dover sollecitare la procedura già avviata dalla soprintendenza di Ravenna affinché tale zona di particolare pregio ambientale venga sottoposta, al più presto, a vincolo ai sensi della legge n. 1497 del 1939 e quindi protetta nella sua integrità da interventi che ne deturperebbero e ne altererebbero il paesaggio;

se non ritenga il Ministro di dover disporre un supplemento di istruttoria sul sito archeologico al fine di verificare l'opportunità di apporre sull'area un vincolo ex lege 1089 del 1939 in considerazione del rilevante interesse dell'insediamento archeologico. (4-10828)

RISPOSTA. — *La competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna sta istruendo la pratica per l'apposizione sull'area in questione di un vincolo ai sensi della legge 1497 del 1939.*

Ciò sulla base della sentenza n. 359 del 1985 con la quale la Corte Costituzionale ha riconosciuto al Ministero per i beni culturali e ambientali una potestà concorrenziale con quella della regione per imporre vincoli con la procedura prevista dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Per quanto riguarda invece l'interesse archeologico dell'area si fa presente che la soprintendenza archeologica dell'Emilia Romagna ha sempre provveduto ad effettuare sopralluoghi nelle zone segnalate come di interesse archeologico. In vicinanza dell'abitato di San Lorenzo in Correggiano è stata riscontrata la presenza di due probabili ville rustiche, di epoca imperiale romana, presumibilmente in gran parte distrutte dalle ara-

ture in quanto fra i materiali raccolti in superficie sono frammenti di sottofondi pavimentali di vasche e strutture mosaicate che già in antico dovevano essere a quota inferiore di quella del piano di calpestio.

A San Martino Montelabbate è stata identificata un'area di presumibile interesse archeologico con scarsi affioramenti di laterizi frammentati e ceramiche, presumibilmente riferibile anch'essa ad un insediamento rustico di età repubblicana e imperiale, analogo a decine di altri presenti nel Riminese e nel restante territorio di competenza della predetta soprintendenza. Non risultando alla soprintendenza che la zona sia interessata nel prossimo futuro da lavori che non siano i normali lavori agricoli, non si è ritenuto necessario procedere a sondaggi specifici, almeno per il momento. Solo da dati di scavo precisi possono essere forniti gli elementi per un eventuale vincolo sull'area: lo svincolo autostradale e la complanare cui fa riferimento l'interrogazione parlamentare non sono previsti in vicinanza delle zone archeologiche succitate e pertanto non possono danneggiarle.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

VALENSISE. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere:

quali misure siano state adottate o si intendano adottare per ovviare al fatto che le esecuzioni forzate in danno delle Regioni vincolino i fondi esistenti presso il Tesoriere destinati agli stipendi e alle competenze del personale dipendente o assegnati dallo Stato con destinazione vincolata;

se non si ritenga opportuno estendere alle Regioni la norma prevista per gli Enti locali e per le USI che dichiara « non soggetti ad esecuzione forzata » gli importi assegnati a quegli Enti per le finalità sopra ricordate. (4-06145)

RISPOSTA. — La questione sollevata ha trovato soluzione nella recente legge 19 marzo 1993, n. 68, che ha convertito, con

modificazioni, il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

Tale legge ha, infatti, previsto all'articolo 11, che non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi delle regioni e degli altri enti locali destinati al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate dei mutui in scadenza nel semestre in corso, nonché le somme assegnate con destinazione vincolata, a condizione che la giunta, con deliberazione da adottarsi per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle predette finalità e che, dalla data di assunzione della delibera, la giunta non emetta mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, della data di deliberazione di impegno da parte dell'ente.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

VITI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere — premesso che:

si rende necessario e urgente porre mano ad una revisione e adeguamento delle classi di concorso in relazione alla presenza sul mercato di lauree specifiche conseguite a mezzo di piani di studio innovativi (tale è il caso della laurea in disciplina delle Arti, Musica e Spettacolo che prevede il superamento di esami biennali di « tecniche pubblicitarie » e « sistemi grafici »);

anche per effetto delle anomalie riscontrate e sottolineate, un diploma di laurea quale quello in discipline delle Arti, musica e spettacolo non consente di accedere a classi di concorso quali: Arti della Grafica e dell'Incisione (A011) od Arte della Fotografia (A006), Arte della Grafica pubblicitaria (A007), Arte della Fotografia e della Cinematografia (D610) —:

quali urgenti interventi si intendano assumere, anche per consentire che profes-

sionalità e competenze innovative possano utilmente spendersi nella didattica.

(4-11878)

RISPOSTA. — *Le considerazioni espresse — circa l'esigenza di revisionare le classi di concorso ai fini dell'accesso a nuovi ed emergenti tipi di insegnamento — sono pienamente condivisibili e non sono state certo ignorate in sede di predisposizione delle norme emanate, in materia di personale della scuola, in attuazione della legge di delega n. 421 del 23 ottobre 1992.*

Infatti, il decreto legislativo n. 35 del 12 febbraio 1993 ha, tra l'altro, devoluto al Ministero della pubblica istruzione — con le modalità previste dall'articolo 7, comma 5 — il compito di provvedere « alla ridefinizione della tipologia delle classi di concorso per

l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, nonché dei Conservatori di Musica e delle accademie, in modo che esse corrispondano ad aree disciplinari più ampie di quelle attuali, pur nel rispetto dell'esigenza di assicurare una adeguata specializzazione ».

In occasione della ridefinizione come sopra prevista e che dovrà essere effettuata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, non si mancherà di approfondire le questioni sollevate, ai fini delle soluzioni che saranno ritenute opportune.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

